

dossier

XIX Legislatura

1° agosto 2024

Misure urgenti in materia
penitenziaria, di giustizia
civile e penale e di personale
del Ministero della giustizia

D.L. 92/2024 – A.C. 2002



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

UFFICIO RICERCHE SULLE QUESTIONI ISTITUZIONALI, GIUSTIZIA E CULTURA

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 312/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 066760-9559 - st_giustizia@camera.it - ✕ [@CD_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

Progetti di legge n. 322/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D24092b.docx

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

CAPO I - MISURE IN MATERIA DI PENSIONI, RINNOVO DEI CONTRATTI PUBBLICI E DISPOSIZIONI FISCALI	5
▪ <i>Articolo 1 (Assunzione di 1.000 unità del Corpo di Polizia penitenziaria).....</i>	<i>5</i>
▪ <i>Articolo 2 (Assunzione dirigenti penitenziari)</i>	<i>7</i>
▪ <i>Articolo 2-bis (Implementazione della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario).....</i>	<i>10</i>
▪ <i>Articolo 2-ter (Indennità di specificità organizzativa penitenziaria).....</i>	<i>11</i>
▪ <i>Articolo 2-quater (Personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale operante presso gli Istituti penitenziari)</i>	<i>12</i>
▪ <i>Articolo 2-quinquies (Procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale al fine della destinazione presso gli istituti penitenziari).....</i>	<i>16</i>
▪ <i>Articolo 3 (Disposizioni in tema di scorrimento delle graduatorie per posti di vice commissario e vice ispettore di polizia penitenziaria).....</i>	<i>18</i>
▪ <i>Articolo 4 (Disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria).....</i>	<i>19</i>
▪ <i>Articolo 4-bis (Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria).....</i>	<i>21</i>
▪ <i>Articolo 5 (Interventi in materia di liberazione anticipata)</i>	<i>26</i>
▪ <i>Articolo 6 (Disposizioni in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute).....</i>	<i>38</i>
▪ <i>Articolo 6-bis (Disposizioni in materia di dati sanitari dei detenuti).....</i>	<i>41</i>
▪ <i>Articolo 7 (Esclusione dell'accesso ai programmi di giustizia riparativa per i detenuti sottoposti al regime del 41-bis O.P.)</i>	<i>47</i>
▪ <i>Articolo 8 (Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti)</i>	<i>49</i>
▪ <i>Articolo 9 (Modifiche al codice penale).....</i>	<i>53</i>
▪ <i>Articolo 10 (Misure per l'efficienza del procedimento penale, la semplificazione in tema di misure alternative e di misure di sicurezza, nonché in materia di squadre investigative comuni)</i>	<i>59</i>

▪ Articolo 10-bis (<i>Modifica all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.354</i>).....	70
▪ Articolo 11 (<i>Disposizioni in materia di procedimento esecutivo relativo a Stati esteri</i>)	73
▪ Articolo 12 (<i>Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie</i>).....	74
▪ Articolo 13 (<i>Modifica in materia di scissione societaria mediante scorporo</i>).....	76
▪ Articolo 14 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	78
▪ Articolo 15 (<i>Entrata in vigore</i>)	79

Schede di lettura

CAPO I - MISURE IN MATERIA DI PENSIONI, RINNOVO DEI CONTRATTI PUBBLICI E DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 1

(Assunzione di 1.000 unità del Corpo di Polizia penitenziaria)

L'**articolo 1** autorizza l'assunzione di 1.000 agenti di polizia penitenziaria, nella misura di 500 unità nel 2025 e 500 unità nel 2026.

Il **comma 1** dell'articolo in esame autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di **1.000 unità di agenti del Corpo della polizia penitenziaria**, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite della dotazione organica, nonché del limite massimo di spesa di cui ai successivi commi 2 e 3.

L'assunzione straordinaria è autorizzata per un numero massimo di **500 unità per ciascuno degli anni 2025 e 2026** e non prima del 1° ottobre di ogni anno e avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) in materia di concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'art. 703 del codice dell'ordinamento militare prevede che nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo della polizia penitenziaria, il 60 per cento dei posti siano riservati ai volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, di età non superiore a venticinque anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli specifici requisiti richiesti per l'accesso alla carriera della polizia penitenziaria.

• *Il Corpo di polizia penitenziaria*

La polizia penitenziaria è un corpo di polizia ad **ordinamento civile, dipendente dal Ministero della Giustizia**, con compiti specifici di vigilanza e custodia degli istituti di pena, nonché di sorveglianza e accompagnamento dei detenuti.

I principali **compiti** degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, stabiliti dall'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, consistono:

- nell'assicurare l'esecuzione delle misure privative della libertà personale;

- nel garantire l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e pena e nel tutelarne la sicurezza;
- nella partecipazione, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati;
- nell'espletamento del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati e del servizio di piantonamento degli stessi in luoghi esterni di cura;
- nel concorrere all'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso.

La **dotazione organica**, di cui alla tabella A allegata al [decreto legislativo n. 443 del 1992](#), recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, è stata da ultimo modificata dalla **legge di bilancio 2023** (legge n. 197 del 2022), che ne ha previsto un **incremento di 1.000 unità**.

Più nel dettaglio, tale aumento della dotazione organica ha interessato il ruolo degli agenti e assistenti, il quale ricomprende le qualifiche di assistente capo, assistente, agente scelto, agente. Per effetto della nuova tabella, tale ruolo viene incrementato da 31.660 unità a 32.660 (gli uomini passano da 28.597 a 29.522 e le donne da 3.063 a 3.138).

La **legge di bilancio per il 2024** (legge n. 213 del 2023) ha istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con una dotazione iniziale di 32 milioni per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni annui a decorrere dal 2026; per i medesimi corpi, la citata legge 2013/2023 destina inoltre risorse alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa.

Il successivo **comma 2**, al fine di dare attuazione alle suddette assunzioni straordinarie, autorizza e quantifica la spesa da sostenere per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035, nonché la spesa annua da sostenere a decorrere dal 2036.

Il **comma 3** autorizza le spese di funzionamento connessa alle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2. Tali spese, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, sono comprensive dei costi di formazione nonché degli oneri per la fornitura del vestiario, dell'arma individuale e del vettovagliamento.

Il **comma 4**, infine, reca l'occorrente copertura finanziaria.

Articolo 2 *(Assunzione dirigenti penitenziari)*

L'**articolo 2** incrementa la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di **20 unità di dirigente penitenziario**, autorizzando a tal fine il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a bandire apposite procedure concorsuali e a procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi.

Il **comma 1** dell'articolo in esame **incrementa di venti unità di dirigente penitenziario la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario**.

Tale intervento, come indicato dalla disposizione e ribadito nella relazione illustrativa, è funzionale alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si ricorda sul punto che, tra le linee progettuali del settore della giustizia, il PNRR nell'ambito della Missione 2, Componente 3, prevede l'investimento 1.2 – Efficientamento degli edifici giudiziari, stanziando risorse complessive pari a 411,7 milioni di euro per l'efficientamento energetico e la manutenzione degli edifici giudiziari.

Inoltre, che il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), stanziando per il settore della giustizia ulteriori risorse pari a 132,90 milioni di euro, suddivisi in due sub-investimenti. In particolare, gli interventi del sub-investimento 1, proposti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), prevedono il miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria nelle carceri per adulti attraverso la costruzione di 8 nuovi padiglioni modello, destinando a tal fine 84 milioni di euro alle strutture nelle città di Civitavecchia, Ferrara, Perugia, Reggio Calabria (Arghillà), Rovigo, S. Maria Capua Vetere (CE), Vigevano e Viterbo. Il sub-investimento 2, invece, prevede interventi, proposti dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC), finalizzati all'adeguamento strutturale, all'aumento dell'efficienza energetica e ad interventi antisismici nei complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni, destinando 48,9 milioni di euro alle strutture nelle città di Airola (BN), Bologna, Roma e Torino.

Per maggiori approfondimenti sulle misure del PNRR legate al comparto giustizia si consulti l'apposita [sezione tematica del portale della documentazione](#).

Il successivo **comma 2** autorizza il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a bandire apposite **procedure concorsuali** pubbliche nel biennio 2024-2025, prevedendo altresì la possibilità di procedere allo **scorrimento delle graduatorie** dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del decreto, al fine di **assumere a tempo indeterminato un**

contingente massimo di 20 unità dirigenziali penitenziarie. Le procedure dovranno espletarsi con le medesime modalità previste dal [decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 maggio 2020](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 19 maggio 2020¹. Si specifica, infine, che le assunzioni sono effettuate in aggiunta alle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste a legislazione vigente.

Con il decreto direttoriale 5 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV serie speciale – n. 39 del 19 maggio 2020, è stato indetto il concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti, a tempo indeterminato, di Dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale. Successivamente con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2022](#), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 221 del 21 settembre 2022, il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è stato autorizzato ad ampliare la procedura di ulteriori dodici unità.

Per la celere definizione delle procedure assunzionali previste dal comma 2, il **comma 3**, anche in deroga al piano dei fabbisogni vigenti, autorizza lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di cui al citato decreto direttoriale 5 maggio 2020.

• ***La carriera dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria***

Il [D.Lgs. 63/2006](#) reca l'ordinamento della **carriera dirigenziale penitenziaria**.

In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, la carriera dirigenziale penitenziaria è unitaria in ragione dei compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari.

Ai sensi del comma 2, tra le funzioni attribuite ai dirigenti vi è la direzione delle articolazioni centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziaria, ivi compresi gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e gli uffici locali di esecuzione penale esterna.

I funzionari si ripartiscono nei ruoli di dirigente di istituto penitenziario, dirigente di esecuzione penale esterna e dirigente medico psichiatra (art. 3, comma 1). Ogni ruolo prevede la qualifica di dirigente penitenziario; all'apice i ruoli convergono nella qualifica unitaria di dirigente generale (art. 3, comma 2).

Alla carriera dirigenziale si accede mediante pubblico concorso (art. 4, comma 1).

¹ Concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi quarantacinque posti di dirigente di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, a tempo indeterminato.

L'individuazione dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti e la definizione della diversa rilevanza degli uffici centrali e territoriali di livello dirigenziale non generale ha luogo con decreto del Ministro (art. 9, commi 1 e 2).

In particolare, ai fini della definizione della diversa rilevanza degli uffici si tiene conto del numero dei detenuti, del personale assegnato, della misura delle risorse materiali gestite e della complessità di gestione. Si veda al riguardo il [DM 22 settembre 2016](#) come modificato dal [DM 9 dicembre 2022](#).

Per quanto interessa ai fini del provvedimento in commento, i livelli delle funzioni di direzione degli istituti penitenziari sono individuati dalla tabella C allegata al citato DM 22 settembre 2016.

Il Capo II del citato decreto legislativo 63/2006, individua altresì gli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego dei dirigenti penitenziari oggetto di negoziazione e disciplina il relativo procedimento negoziale.

In particolare, ai sensi dell'art. 23, c. 5, l'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione da parte del Consiglio dei ministri, al quale spetta altresì la verifica delle compatibilità finanziarie e l'esame delle eventuali osservazioni delle organizzazioni sindacali.

Infine, il **comma 4** quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, mentre il **comma 5** reca la corrispondente copertura finanziaria.

Articolo 2-bis
***(Implementazione della dotazione organica del personale
dirigenziale penitenziario)***

L'**articolo 2-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede – a decorrere dal 1° ottobre 2024 - **l'incremento di una unità** della dotazione organica del personale appartenente alla **carriera dirigenziale penitenziaria** del Ministero della giustizia.

Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate alla amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali il **comma 1** incrementa – a decorrere dal 1° ottobre 2024 - di **1 unità di dirigente generale penitenziario** la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario.

Il **comma 2** quantifica gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, mentre il **comma 3** reca la corrispondente copertura finanziaria.

Ai sensi del **comma 4** all'adeguamento della tabella concernente la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, indicata nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al [D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84](#), si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi, entro il 31 dicembre 2024, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La disposizione prevede la facoltà per il Presidente del Consiglio dei ministri di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Articolo 2-ter
(Indennità di specificità organizzativa penitenziaria)

L'**articolo 2-ter**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede il riconoscimento di una **indennità annua lorda, aggiuntiva** rispetto agli attuali istituti retributivi, al **personale** del Comparto Funzioni Centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e presso gli istituti penali per i minorenni.

Il **comma 1** dell'**articolo 2-ter** riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di una indennità annua lorda, aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, al personale del Comparto Funzioni Centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in servizio presso gli istituti penitenziari presso adulti e presso gli istituti penali per i minorenni.

Tale intervento, come precisa la stessa disposizione, è **finalizzata a compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali**.

L'indennità annua lorda – da corrispondersi per tredici mensilità – è determinata come segue:

- 200 euro mensili Area dei funzionari;
- 150 euro mensili Area degli assistenti;
- 100 euro mensili Area degli operatori.

Il **comma 2**, nel quantificare in 10.499.821 annui gli oneri derivanti dal comma precedente, reca altresì la relativa copertura finanziaria.

Articolo 2-quater
(Personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale
operante presso gli Istituti penitenziari)

L'**articolo 2-quater**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che **i medici** in rapporto di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale operanti **all'interno degli istituti penitenziari**, fermo restando il servizio minimo di assistenza negli istituti penitenziari definito dagli accordi collettivi nazionali, **possono svolgere**, fino al completamento delle 38 ore settimanali, **altro incarico orario nell'ambito e nell'interesse del Servizio sanitario nazionale**.

La disposizione in commento stabilisce che i medici in rapporto di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale operanti all'interno degli istituti penitenziari, a seguito del trasferimento delle funzioni sanitarie ai sensi [dell'articolo 2, comma 283, lettera a\), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 \(Legge finanziaria 2008\)](#)² e dal [D.P.C.M. 1° aprile 2008](#)³, possono svolgere, fino al completamento delle 38 ore settimanali, altro incarico orario, nell'ambito e nell'interesse del S.S.N, fermo restando il servizio minimo di assistenza negli istituti penitenziari definito dagli accordi collettivi nazionali.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 283, lettera *a*), della L. n. 244 del 2007 (*Legge finanziaria 2008*), al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al [decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230](#)⁴, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia, tra l'altro, definito il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia.

L'attuazione di tale previsione normativa si deve al D.P.C.M. 1° aprile 2008, volto a disciplinare le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei

² Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

³ Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria.

⁴ Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria.

Secondo quanto previsto espressamente [dall'Allegato A del citato D.P.C.M.](#), il trasferimento di tali funzioni comporta che all'Azienda sanitaria spetti l'erogazione delle prestazioni sanitarie, mentre permane in capo all'Amministrazione penitenziaria il compito di provvedere alla sicurezza dei detenuti e a quella degli internati assistiti.

In relazione al regime di incompatibilità e alle limitazioni orarie, la disposizione pare, dunque, estendere quanto già previsto per i medici incaricati⁵ operanti presso gli Istituti di pena.

Con riguardo all'orario di lavoro previsto per i medici operanti presso gli Istituti di pena, si ricorda che l'art. 73, comma 1, [dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – triennio 2019-2021](#) prevede che “gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti presso una sola Azienda per 24 ore settimanali fino ad un massimo di 38 e comportano, in caso di orario a tempo pieno, l'esclusività del rapporto”.

Inoltre, l'art. 2, comma 3, della [Legge n. 740 del 1970](#)⁶, stabilisce che a tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale.

L'art. 14, comma 1, della medesima Legge, precisa poi, con specifico riguardo al medico incaricato, che questi è tenuto a svolgere servizio adeguato alle esigenze dell'istituto presso cui è addetto, assicurando in ogni caso la sua presenza in istituto per diciotto ore settimanali, e a osservare le vigenti disposizioni in materia sanitaria e le regole deontologiche professionali.

A tal proposito, [nell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – triennio 2019-2021](#), l'art. 21, comma 1 lettera a), prevede l'incompatibilità con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo per il medico di medicina generale che: a) sia titolare di ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o di altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, fatto salvo quanto previsto nella norma finale n. 1 e dalla Norma transitoria n. 12.

La Norma Finale n. 1 di tale Accordo collettivo nazionale stabilisce che, in deroga all'articolo 21, comma 1, lettera a) poc'anzi richiamato, ai medici incaricati di medicina penitenziaria con rapporti instaurati ai sensi della Legge n. 740 del 1970; ai medici di Polizia ed ai medici militari in SPE (Servizio permanente effettivo) di cui [all'articolo 6-bis del D.L. n. 108 del 1997](#), conv. con modificazioni dalla Legge n. 174 del 1997⁷, è consentita l'acquisizione di un

⁵ Ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 740 del 1970 sono qualificati come medici incaricati “i medici chirurghi, non appartenenti al personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell'amministrazione stessa”.

⁶ Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

⁷ Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania.

incarico ai sensi del presente Accordo, nel rispetto dell'orario massimo settimanale pari a 38 ore, con possibilità di svolgere attività di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta fino ad un massimo di 400 assistiti, fermo restando il possesso del titolo per l'accesso alla medicina generale.

La Norma transitoria n. 12 precisa poi che in deroga a quanto previsto all'articolo 21, comma 1, lett. a), sono fatti salvi gli incarichi dei medici già titolari di incarico convenzionale presso gli istituti penitenziari (ex SIAS, Servizio Integrativo Assistenza Sanitaria) che al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo collettivo nazionale 28 aprile 2022 avevano un concomitante incarico di medicina generale.

Di talché, è previsto che i medici penitenziari incaricati ai sensi della legge n. 740 del 1970 possano svolgere un concomitante incarico di medico di assistenza primaria nel limite del numero di scelte di assistiti e delle ore di attività.

• *Quadro normativo sull'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari*

Si ricorda che la presenza di personale sanitario negli istituti penitenziari è stata oggetto di una profonda riforma normativa con la Legge n. 740 del 1970, che ha istituito la figura del medico incaricato e ha introdotto una disciplina del rapporto di lavoro di tutte le categorie di personale sanitario che svolgono attività lavorativa negli istituti penitenziari e non sono inseriti nei ruoli organici dell'Amministrazione Penitenziaria.

Soltanto con la [Legge 26 luglio 1975, n. 354 \(Ordinamento Penitenziario\)](#)⁸, sono state introdotte specifiche norme in tema di organizzazione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari. In particolare, è stato stabilito che detti servizi dovessero necessariamente corrispondere alle effettive esigenze sanitarie della popolazione detenuta. Inoltre, il comma 10 dell'art. 11, ha attribuito all'Amministrazione Penitenziaria la facoltà di avvalersi per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi sanitari della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali ospedalieri ed *extra* ospedalieri.

Tuttavia, come confermato dal successivo [D.P.R. 431 del 1976 \(Regolamento sull'Ordinamento Penitenziario\)](#)⁹, modificato con il D.P.R. 230 del 2000, l'organizzazione sanitaria penitenziaria era rimessa, in via esclusiva, alla Amministrazione Penitenziaria, con la facoltà, per quest'ultima, di richiedere ai servizi sanitari pubblici del territorio la collaborazione ritenuta necessaria.

Tale impostazione non ha subito trasformazioni a seguito della [Legge n. 833 del 1978](#)¹⁰, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, la quale non fa menzione della sanità penitenziaria.

⁸ Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

⁹ Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

¹⁰ Istituzione del servizio sanitario nazionale.

Successivamente, la [Legge n. 419 del 1998](#)¹¹ pone le basi per la collaborazione permanente fra le “Aziende unità sanitarie locali” e l’Amministrazione penitenziaria, nell’ottica di garantire, come precisato dall’art. 1 del Decreto Legislativo n. 230 del 1999, attuativo della legge poc’anzi citata, il “principio della parità di trattamento” tra liberi e ristretti nel godimento del diritto alla salute.

A tal fine, con la Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (*Legge finanziaria 2008*) e il successivo D.P.C.M. 1° Aprile 2008 sopracitati si trasferiscono al Servizio Sanitario Nazionale le funzioni, i rapporti di lavoro, i beni strumentali e le risorse finanziarie della sanità penitenziaria.

Il citato D.P.C.M. con le allegate Linee di Indirizzo dispone gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a procedimento penale.

Con il [Decreto legislativo n. 123 del 2018](#)¹² si è provveduto poi a modificare, tra l’altro, l’articolo 11 della Legge n. 354 del 1975 (*Ordinamento Penitenziario*) al fine di valorizzare maggiormente il ruolo del Servizio sanitario nazionale all’interno degli istituti, potenziando l’assistenza all’interno delle carceri e garantendo ai detenuti prestazioni tempestive, la visita medica del detenuto all’ingresso in istituto e la continuità dei trattamenti sanitari in corso.

Pertanto, l’attuale disciplina vede un coinvolgimento del Ministero della Salute che predispose le linee programmatiche, del Ministero della Giustizia attraverso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e delle Regioni attraverso il Servizio Sanitario Regionale.

¹¹ Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l’adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

¹² Riforma dell’ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103.

Articolo 2-quinquies
(Procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale al fine della destinazione presso gli istituti penitenziari)

L'articolo 2-quinquies – inserito nel corso dell'esame presso il Senato – consente agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale **di avviare, entro il 31 dicembre 2026, procedure concorsuali per l'assunzione di medici** (e il conseguente accesso dei medesimi alla dirigenza medica) con una destinazione specifica allo svolgimento delle prestazioni sanitarie **presso gli istituti penitenziari e con la possibilità di partecipazione alle medesime procedure anche di medici** privi di un diploma di specializzazione corrispondente ai profili oggetto del bando, purché essi siano in possesso di una determinata anzianità di servizio, svolto nelle funzioni di medico, presso istituti penitenziari. Resta fermo il rispetto della disciplina vigente in materia di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

In merito alla possibilità di avviare le suddette procedure concorsuali, il **comma 1** richiama il fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, in relazione alle specifiche esigenze di assistenza medesima presenti negli istituti penitenziari. Il **comma** fa salvo il rispetto sia, come detto, della disciplina vigente in materia di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale sia del piano triennale dei fabbisogni di personale del medesimo ente o azienda¹³.

Il **comma 2** consente, come accennato, che le procedure concorsuali in oggetto ammettano la partecipazione anche di medici privi di un diploma di specializzazione corrispondente ai profili oggetto del bando, purché essi siano in possesso di una determinata anzianità di servizio, svolto nelle funzioni di medico, presso istituti penitenziari. Tale requisito di anzianità è costituito dalla maturazione di almeno due anni del suddetto servizio – computati secondo l'orario di lavoro del personale medico a tempo pieno del Servizio sanitario nazionale – nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e la data di scadenza del termine di presentazione della domanda per la relativa procedura concorsuale; al fine in oggetto, sono computabili anche i periodi, continuativi o meno, prestati con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con

¹³ Riguardo alla disciplina generale sul piano triennale dei fabbisogni di personale, cfr. l'articolo 6 del [D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165](#), e successive modificazioni.

contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile. Le prestazioni di servizio in oggetto sono certificate, su istanza dell'interessato, dall'azienda o ente (del Servizio sanitario nazionale) di competenza, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Il **comma 2** in esame richiama la finalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita.

Si valuti l'opportunità di chiarire se il presente articolo preveda un vincolo di destinazione a tempo indeterminato, anche in deroga alle norme in materia di mobilità nell'ambito del pubblico impiego¹⁴, e se tale vincolo sia limitato ai soli medici privi del requisito del diploma di specializzazione.

¹⁴ Riguardo alle norme in materia di mobilità volontaria nell'ambito del pubblico impiego, cfr., anche con riferimento specifico al personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 30 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.

Articolo 3

(Disposizioni in tema di scorrimento delle graduatorie per posti di vice commissario e vice ispettore di polizia penitenziaria)

L'articolo 3 autorizza lo **scorrimento delle graduatorie** relative agli ultimi **concorsi per funzionari e ispettori di polizia penitenziaria**.

Lo scorrimento delle graduatorie disposto dall'articolo 3 riguarda nello specifico i **concorsi per allievi commissari e per allievi vice ispettori** del Corpo della polizia penitenziaria le cui graduatorie sono state approvate, rispettivamente, con i decreti direttoriali del Ministero della giustizia del [5 luglio 2023](#) e del [20 dicembre 2023](#) ed è **limitato al biennio 2024-2025**.

La disposizione in commento **non modifica le rispettive dotazioni organiche** e le facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente, limitandosi a consentire la rapida immissione, nei ruoli della polizia penitenziaria, di personale risultato idoneo al concorso, senza la necessità di ricorrere a nuove procedure concorsuali.

Come sottolineato dalla relazione illustrativa, «la possibilità di scorrere le graduatorie vigenti di concorsi appena conclusi risponde anche alla necessità di assicurare il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa in considerazione dei tempi di svolgimento e del dispendio di risorse che richiederebbero lo svolgimento di nuove procedure concorsuali».

Articolo 4 ***(Disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria)***

L'**articolo 4** apporta alcune modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 443 del 1992 volte a **ridurre la durata del corso per agente di polizia penitenziaria**, al fine di velocizzarne l'immissione in servizio.

L'**art. 6 del d.lgs. n. 443/1992**, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, disciplina in via generale i **corsi propedeutici alla nomina ad agente di polizia penitenziaria** che debbono essere obbligatoriamente svolti da coloro che hanno superato il concorso (la determinazione circa la specifica durata dei corsi è demandata ad apposito decreto del Ministro della giustizia).

Ai sensi dell'articolo 6, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, il **corso** è strutturato in due cicli, per una **durata complessiva** compresa tra **6 e 12 mesi**.

- al termine del **primo ciclo** gli **allievi** che ottengono un **giudizio globale di idoneità** (comprensivo dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento, nelle prove pratiche e siano riconosciuti idonei al servizio) sono **nominati agenti in prova** e sono **ammessi a frequentare il secondo ciclo**¹⁵;
- al termine del **secondo ciclo** gli agenti che superano gli **esami teorico-pratici** di fine corso e di cui viene **confermata l'idoneità** al servizio sono nominati **agenti di polizia penitenziaria** e sono immessi in ruolo¹⁶ (comma 3).

Durante il corso allievi e agenti in prova non possono essere impiegati in servizi di istituto, se non quelli funzionali all'attività di formazione (comma 5).

L'**articolo 4, comma 1**, del decreto-legge in esame interviene sul sopra indicato articolo 6 con alcune modifiche finalizzate a:

- stabilire che il corso può avere una **durata complessiva compresa tra 4 e 12 mesi** e non più tra 6 e 12 mesi (**lettera a**);

¹⁵ Nel corso del secondo ciclo gli agenti in prova sono sottoposti a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.

¹⁶ In caso di mancato superamento degli esami, l'agente in prova munito di giudizio di idoneità al servizio è ammesso, per una sola volta, a ripetere il secondo ciclo di corso; qualora non dovesse nuovamente superare gli esami finali, l'agente sarebbe dimesso dal corso (art. 6, comma 4).

- prevedere, a fronte dell'abbreviamento della durata complessiva del corso, che gli **agenti assegnati** a prestare servizio **presso gli istituti penali per minorenni**, qualora la **durata minima del corso sia fissata in 4 mesi debbano** in ogni caso **frequentare un ulteriore corso di specializzazione suppletivo** della durata **di 2 mesi**, prima del raggiungimento della sede assegnata (**lettera b**);
- **fissare** comunque la **durata minima del primo ciclo** in **3 mesi** (**lettera c**).

La relazione illustrativa specifica che l'abbreviamento della durata dei corsi si rende «necessaria per permettere all'Amministrazione, stante le attuali capacità ricettive delle scuole di formazione e degli istituti di istruzione, di poter organizzare annualmente un corso di formazione in più e dunque recuperare il *gap* assunzionale connesso alle dilazioni degli *iter* concorsuali conseguenziali alla situazione pandemica che ha interessato l'intera nazione a partire dall'anno 2020.»

Articolo 4-bis
(Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria)

L'**articolo 4-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede **la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria**, che resta **in carica fino al 31 dicembre 2025**.

In particolare, per far fronte alla grave situazione di **sovraffollamento** degli istituti penitenziari, il **comma 1**, prevede la **nomina** di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, disposta con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La medesima procedura trova applicazione anche nel caso di **revoca**. La disposizione prevede infatti che l'incarico di commissario straordinario possa essere revocato, anche in conseguenza di **gravi inadempienze** occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Il commissario deve essere individuato tra **oggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria**, dotati di specifica professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere.

Al commissario straordinario è riconosciuto un **compenso**, da determinarsi con il medesimo decreto di nomina, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (conv. legge n. 111 del 2011).

Ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del decreto-legge n. 98 con riguardo ai compensi dei commissari straordinari si prevede che la parte fissa non può superare 50 mila euro, annui. Analogamente la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, nel caso in cui la scelta del Commissario ricada su un dipendente delle amministrazioni pubbliche, il commissario straordinario, in aggiunta al compenso, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa (**comma 9**).

Ai sensi del **comma 2** il commissario straordinario, sentiti il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e nel limite delle risorse disponibili **compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie** nonché delle **opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti**, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. Restano esclusi (**comma 8**) gli interventi finanziati a valere sulle risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per quanto riguarda la procedura per la realizzazione degli interventi, sempre in base al **comma 2**, al commissario spetta, entro 120 giorni dalla nomina, il compito di redigere un **programma dettagliato degli interventi necessari**, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione, individuando anche gli interventi che richiedono il ricordo ad eventuali localizzazioni finalizzate alla espropriazione di aree per pubblica utilità (art. 17-ter del d.l. n. 195 del 2009, *si veda comma 5*) ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti.

Il **programma** – che deve essere **adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze – deve **riportare anche l'elenco degli interventi programmati e in corso, già integralmente finanziati**, sulle infrastrutture penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione, e delle attività da porre in essere, nonché le modalità di trasferimento sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario stesso (si veda comma 11). La disposizione precisa inoltre che gli interventi riportati nel programma debbano essere identificati dal relativo **codice unico di progetto** di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e corredati dei relativi **cronoprogrammi procedurali**.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico e lo accompagna in tutte le fasi della sua realizzazione: rappresenta lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). L'articolo 11 della legge n. 3 del 2003 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2003, per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione debba essere dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti

aggiudicatori richiedono in via telematica secondo una procedura definita dal CIPE.

Secondo il **comma 3**, il commissario straordinario, in raccordo con i Direttori generali delle articolazioni del Ministero della giustizia competenti per i beni e i servizi in materia di edilizia penitenziaria, anche minorile, provvede all'**attuazione del programma**, attraverso:

- **interventi di manutenzione** straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
- la realizzazione di **nuovi istituti penitenziari** e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- la destinazione e la **valorizzazione dei beni immobili penitenziari**;
- il subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina se esso non pregiudica la celerità degli interventi medesimi.

Il **comma 4** individua le **specifiche facoltà attribuite al Commissario**, in relazione alla attività allo stesso demandata, prevedendo che lo stesso:

- assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti;
- provvede, con oneri a carico del quadro economico dell'opera, nella misura massima del due per cento, allo sviluppo, alla rielaborazione e all'approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche.

L'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario, d'intesa con i presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Per i **procedimenti autorizzatori** in materia di **tutela ambientale i termini sono dimezzati**. Per i **procedimenti autorizzatori** relativi alla **tutela di beni culturali e paesaggistici** il **termine di adozione dell'autorizzazione**, parere, visto e nulla osta è fissato nella **misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta**, decorso il quale, ove l'autorità

competente non si è pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Se le autorità competenti richiedono chiarimenti o elementi integrativi, i termini suddetti sono sospesi fino al ricevimento di quanto richiesto. Se sorge l'esigenza di procedere ad **accertamenti di natura tecnica**, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al commissario straordinario e i termini sono sospesi fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali prosegue comunque il procedimento autorizzatorio.

Il **comma 5** prevede che l'organo commissariale disponga nell'espletamento dei suoi compiti, di **poteri anche sostitutivi**, degli organi ordinari e straordinari, operando **in deroga** ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si applica il già citato articolo 17-ter del decreto-legge n. 195 del 2009.

L'**articolo 17-ter del decreto-legge n. 195 del 2009 (conv. legge n. 26 del 2010)** prevede (*rectius* prevedeva, con riguardo alla attuazione del Piano straordinario carceri varato dal CDM del 13 gennaio 2010) un **iter più snello per la localizzazione e le espropriazioni delle aree** ove realizzare le nuove strutture carcerarie e conferendo, a tal fine, **pieni poteri al Commissario straordinario** che può avvalersi anche della società "**Protezione civile S.p.A.**".

Il commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2025. Entro il 30 giugno 2025 il Commissario trasmette ai Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una **relazione sullo stato di attuazione del programma** degli interventi in materia carceraria ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attività compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (**comma 6**).

Al comma 7 si prevede **l'istituzione di una struttura commissariale** per il **supporto** allo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati che opera alle sue dirette dipendenze. Tale struttura è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con una o più ordinanze, adottate d'intesa con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, **composta fino ad un massimo di 5 esperti** scelti anche tra

soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti competono **compensi onnicomprensivi** di importo annuo lordo pro-capite non superiore ad euro 60.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore ad euro 300.000 annui.

Occorre rilevare che la disposizione non prevede, al di là della nomina di cinque esperti, una ulteriore dotazione organica con riguardo alla istituenda struttura commissariale.

Il **comma 10** autorizza la spesa nel limite massimo di euro 338.625 per l'anno 2024 e di euro 812.700 per l'anno 2025 per il compenso del commissario straordinario e per il funzionamento indicando nel contempo la copertura di tali oneri.

Il **comma 11** istituisce una **contabilità speciale** intestata al commissario straordinario per l'esercizio delle sue funzioni.

Al **comma 12** si precisa che per gli interventi finanziati con le risorse del **Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR** resta fermo il rispetto sia del relativo cronoprogramma procedurale riportato nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 59 del 2021 nonché le modalità di monitoraggio previste dal medesimo decreto legge.

Il **Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)** è finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021-2026.

Il decreto-legge n. 59 del 2021 ha assegnato le risorse ai Ministeri competenti ed ha individuato 30 progetti e interventi, 24 dei quali sono finanziati esclusivamente dal PNC, mentre 6 sono ricompresi anche nel PNRR e risultano pertanto cofinanziati con risorse aggiuntive. Uno dei programmi finanziati esclusivamente dal PNC riguarda la costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori. In attuazione del D.L. n. 59 del 2021 il **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021** ha individuato per i 24 interventi e programmi del PNC gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea. Il medesimo decreto disciplina il monitoraggio dei programmi e degli interventi del PNC e delle relative procedure di attuazione, prevedendo l'utilizzo delle procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (MOP) previste dal D.Lgs. n. 229 del 2011. Il monitoraggio è effettuato, in particolare per gli interventi cofinanziati dal PNRR, attraverso Regis, il sistema unitario per la programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR.

Articolo 5 ***(Interventi in materia di liberazione anticipata)***

L'**articolo 5** del decreto legge, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, reca novelle alla **disciplina del procedimento di applicazione della liberazione anticipata**, intervenendo sia sul codice di procedura penale sia sulle disposizioni dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), al fine di semplificare il procedimento di riconoscimento del beneficio. La disposizione introduce altresì una disciplina specifica, in materia di detenzione domiciliare, applicabile ai condannati ultrasettantenni e a coloro che si trovano agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute.

Il **comma 1**, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, inserisce nell'**articolo 656 del codice di procedura penale**, tre nuovi commi.

Il **nuovo comma 9-bis** prevede che il pubblico ministero, **prima di emettere l'ordine di esecuzione**, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, quando sussistono cumulativamente le seguenti condizioni:

- il condannato sia di età pari o superiore ai **settanta anni**;
- la residua **pena da spiare**, tenuto conto delle detrazioni spettanti al condannato a titolo di liberazione anticipata, sia compresa **tra i 2 e i 4 anni di reclusione**.

La trasmissione degli atti è funzionale all'adozione da parte del magistrato di sorveglianza di un'ordinanza che dispone la **detenzione domiciliare in via provvisoria**, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla concessione delle misure alternative alla detenzione ai sensi del comma 6 dell'articolo 656 del codice di procedura penale.

Dall'ambito di applicazione del nuovo meccanismo sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51 comma 3-bis c.p.p.¹⁷ e 4-bis dell'ordinamento penitenziario (o.p.)¹⁸.

¹⁷ Si tratta dei delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti concernenti schiavitù, tratta, traffico di organi, prostituzione minorile, pedopornografia, violenza sessuale, immigrazione clandestina, contraffazione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, il traffico illecito di rifiuti; il sequestro di persona a scopo di estorsione; i delitti commessi avvalendosi del vincolo associativo di tipo mafioso; i delitti

Analoga disposizione è introdotta nel **nuovo comma 9-ter** con riferimento al condannato che si trova agli **arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute**. In questi casi, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6 dell'art. 656 c.p.p.

Ai sensi del **nuovo comma 10-bis**, la pena da espiare che il pubblico ministero individua nell'ordine di esecuzione deve essere indicata **computando le detrazioni** di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario. Si prevede inoltre che nello stesso ordine di esecuzione:

- siano specificamente indicate le detrazioni che sono state computate;
- sia evidenziata la pena che il detenuto dovrebbe espiare senza le detrazioni;
- sia dato **avviso al destinatario che le detrazioni non saranno riconosciute qualora, durante il periodo di esecuzione della pena, il condannato non partecipi all'opera di rieducazione.**

commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso; l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi.

¹⁸ Si tratta dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni; di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, c.p.); di induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, comma 1, c.p.); di produzione e commercio di materiale pornografico minorile (art. 600-ter, commi 1 e 2, c.p.); di tratta di persone (art. 601, c.p.); di acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies, c.p.); di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, T.U. dogane); di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, T.U. stupefacenti); di omicidio (art. 575 c.p.), di atti sessuali con un minorenne (art. 600-bis, commi 2 e 3, c.p.), di diffusione di materiale pornografico finalizzato all'adescamento o sfruttamento di minori (art. 600-ter, comma 3, c.p.), di turismo sessuale (art. 600-quinquies c.p.); di rapina ed estorsione aggravata (artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, c.p.); nonché relative a ipotesi aggravate del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter, TU dogane), ipotesi aggravate del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 73 e 80, comma 2, TU stupefacenti); di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei seguenti delitti: contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474, c.p.); delitti contro la libertà individuale (articoli da 600 a 604 c.p.); violenza sessuale (art. 609-bis, c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, c.p.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.); favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter T.U. immigrazione).

Sono inoltre ricompresi nel novero dei reati elencati dall'art. 4-bis i reati di violenza sessuale semplice (art. 609-bis c.p.); violenza sessuale aggravata (art. 609-ter c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.).

Il nuovo comma 10-*bis* dell'art. 656 c.p.p. contiene, altresì, in apertura, una clausola volta a tenere **ferma l'applicazione del comma 4-*bis* dell'art. 656 c.p.p.**, che prevede un meccanismo di anticipata concessione delle detrazioni di cui all'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, applicabile nei casi in cui il condannato si trova in stato di libertà al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e possa, grazie alle suddette detrazioni, accedere a misure alternative alla detenzione.

Nel dettaglio, il comma 4-*bis* dell'art. 656 c.p.p. trova applicazione nei casi in cui la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, non supera i limiti di pena previsti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione. In queste ipotesi, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire e salvi i casi di condanna per uno dei delitti elencati dall'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato provvede senza ritardo secondo le disposizioni stabilite dall'art. 69-*bis* dell'ordinamento penitenziario. A seguito della concessione della liberazione anticipata, il pubblico ministero sospende l'ordine di esecuzione al fine di consentire al condannato di proporre, al tribunale di sorveglianza, istanza di accesso alle misure alternative, in forza del meccanismo delineato dal comma 5 dell'art. 656 c.p.p.

Il **comma 2**, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, incide sull'articolo 54, comma 2, o.p. relativo all'istituto della liberazione anticipata. In particolare, con la novella si stabilisce che all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione debbano essere **comunicati**:

- la concessione del beneficio;
- i provvedimenti a contenuto negativo, ovvero la mancata concessione del beneficio o la revoca di quest'ultimo.

Tale comunicazione è funzionale a consentire al pubblico ministero di emettere un nuovo ordine di esecuzione che tenga conto dei provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza.

Il **comma 3** sostituisce integralmente l'articolo 69-*bis* dell'ordinamento penitenziario recante la **disciplina del procedimento in materia di liberazione anticipata**.

La nuova disposizione prevede **tre modalità** attraverso le quali il **magistrato di sorveglianza** provvede alla effettiva concessione delle detrazioni indicate nell'ordine di esecuzione, previo **accertamento della sussistenza del presupposto applicativo del beneficio** (la **partecipazione all'opera di rieducazione**) in riferimento ai singoli semestri.

Rispetto alla disciplina previgente, viene eliminata, in linea con la nuova fisionomia del procedimento di applicazione della liberazione anticipata, la previsione secondo cui la decisione del magistrato di sorveglianza doveva essere preceduta dalla richiesta di un parere del pubblico ministero.

Anzitutto, si prevede che il magistrato di sorveglianza provveda all'accertamento dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in occasione della presentazione da parte dell'interessato di **istanze di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici** rispetto ai quali le detrazioni, concesse a titolo di liberazione anticipata, sono rilevanti agli effetti del computo della misura di pena che occorre aver espiato per maturare i requisiti di accesso al beneficio richiesto.

In questo caso, si precisa che l'istanza dell'interessato di accesso alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54. (comma 1 del nuovo art. 69-bis o.p.).

In secondo luogo, il comma 2 del nuovo art. 69-bis o.p. prevede che il magistrato di sorveglianza provveda **nel termine di novanta giorni antecedente** alla conclusione della pena, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54. Il magistrato verifica la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione a tutti i semestri, fatta eccezione per i semestri che siano già stati oggetto di valutazione in sede di decisione sulle istanze di accesso alle misure alternative o agli altri benefici ovvero a seguito della presentazione da parte dell'interessato dell'apposita istanza prevista dal successivo comma 3 del nuovo art. 69-bis o.p..

La terza modalità di attivazione del procedimento di concessione della liberazione anticipata, prevista dal comma 3 del nuovo art. 69-bis o.p. è costituita dall'**istanza dell'interessato**. In particolare, si prevede che il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno **specifico interesse, diverso da quelli che fondano la previsione delle altre due modalità di intervento del magistrato di sorveglianza** (vale a dire, l'approssimarsi della conclusione della pena o l'accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici penitenziari). Tale interesse deve, inoltre, essere indicato nell'istanza, a pena di inammissibilità.

Nella relazione illustrativa viene ricordato, a titolo esemplificativo, il caso in cui il condannato abbia interesse al cosiddetto "scioglimento del cumulo": ossia l'interesse ad accertare che, computando le detrazioni previste dall'articolo 54, la

pena relativa ad un reato preclusivo all'applicazione di determinati istituti è decorsa.

Con riferimento agli aspetti strettamente procedurali, il nuovo articolo 69-*bis* o.p. dispone che **il provvedimento di concessione o di diniego del riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti**, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale (l'interessato, il suo difensore e il pubblico ministero).

La disposizione precisa, inoltre, che quando la competenza a decidere sull'istanza di concessione delle misure alternative e dei benefici presentata ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 69-*bis* o.p. appartiene al **tribunale di sorveglianza**, il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata (comma 4 del nuovo art. 69-*bis*).

Si ricorda che al tribunale di sorveglianza competono la decisione in ordine all'accesso alle misure alternative alla detenzione e alla concessione della semilibertà e della liberazione condizionale.

Avverso l'ordinanza di concessione o diniego della liberazione anticipata è ammesso **reclamo**. In particolare, si stabilisce che il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, **entro dieci giorni** dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. In forza del rinvio ai commi 5 e 6 dell'articolo 30-*bis* o.p., del tribunale di sorveglianza non deve far parte il magistrato di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento reclamato.

Sul reclamo il tribunale decide procedendo ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale, che disciplina il procedimento di sorveglianza (comma 5 del nuovo art. 69-*bis* o.p.).

• *Il beneficio della liberazione anticipata*

L'**articolo 54**, comma 1, **dell'ordinamento penitenziario** prevede che al condannato a pena detentiva che abbia dato **prova di partecipazione all'opera di rieducazione** sia concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini di un suo più efficace reinserimento sociale, una detrazione di **45 giorni per ogni semestre di pena scontata** (computando anche i periodi di custodia cautelare e di detenzione domiciliare).

La condanna per delitto non colposo commesso dopo la concessione del beneficio ne comporta la revoca (comma 3).

La **parte di pena detratta si considera scontata** ai fini dell'ammissione ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale (comma 4).

- I **permessi premio**, ai sensi dell'art 30-ter, possono essere concessi ai condannati che hanno tenuto regolare condotta, avendo manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali, e non risultino socialmente pericolosi, in misura non superiore ogni volta a 15 giorni al fine di consentire di coltivare interessi culturali, affettivi o lavorativi. Per la concessione dei permessi premio è necessario aver scontato un quarto della pena (la metà per i recidivi) ovvero, nel caso di reati di particolare gravità, la metà della pena (due terzi per i recidivi); per i condannati all'ergastolo è necessario aver scontato almeno 10 anni.
- Il **regime di semilibertà** consiste nella concessione del permesso di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale (art. 48, comma 1). L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società (art. 50, comma 4). Per la concessione della semilibertà è necessario aver scontato la metà della pena ovvero, nel caso di reati di particolare gravità, due terzi della pena; per i condannati all'ergastolo è necessario aver scontato almeno 20 anni (art. 50, commi 2 e 5).
- La **liberazione condizionale** è disciplinata dall'art. 176 c.p. Essa è concessa al condannato che abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento e che abbia scontato almeno metà della pena, sempreché la pena residua non sia superiore a 5 anni; il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale dopo 26 anni.

Il **comma 4** prevede che nel termine di **sei mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia **adeguata** al nuovo procedimento per la concessione della liberazione anticipata la disciplina contenuta nel **decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230** (di attuazione dell'ordinamento penitenziario), apportando le modifiche necessarie a prevedere:

- che il procedimento per il riconoscimento della liberazione anticipata sia adeguato alle modifiche introdotte all'art. 69-bis dell'ordinamento penitenziario dal comma 3 dell'articolo in esame (**lett. a**);
- che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano **trasmessi al magistrato di sorveglianza nel termine di novanta giorni antecedente alla**

conclusione della pena, secondo la cadenza prevista dal nuovo articolo 69-bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario (**lett. b**);

- che il direttore dell'istituto trasmette gli elementi di valutazione necessari, ai sensi dell'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, ai fini della concessione della liberazione anticipata, in tutti i casi in cui sia richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione o a benefici analoghi (**lett. c**).

Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 4, al fine di garantire la piena operatività del nuovo procedimento di concessione della liberazione anticipata di cui al novellato art. 69-bis dell'ordinamento penitenziario, si valuti l'opportunità di inserire una disciplina transitoria.

Codice di procedura penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 5 del D.L. 92/2024
Art. 656 <i>(Esecuzione delle pene detentive)</i>	Art. 656 <i>(Esecuzione delle pene detentive)</i>
Commi da 1 a 4 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
<p>4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.</p>	<i>Identico</i>
Commi da 4-ter a 9 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<p>9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di età pari o superiore a settanta anni se la</p>

Codice di procedura penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 5 del D.L. 92/2024
	<p>residua pena da espiare determinata ai sensi del comma <i>4-bis</i> è compresa tra due e quattro anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma <i>3-bis</i>, del presente codice e all'articolo <i>4-bis</i> della legge 26 luglio 1975, n. 354.</p> <p><i>9-ter.</i> Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6</p>
	<p><i>10-bis</i> Fermo il disposto del comma <i>4-bis</i>, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.</p>

Legge 26 luglio 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 5 del D.L. 92/2024
Art. 54 <i>(Esecuzione delle pene detentive)</i>	Art. 54 <i>(Esecuzione delle pene detentive)</i>
1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.	<i>Identico</i>
2. La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.	2. La concessione, la mancata concessione del beneficio o la revoca sono comunicate all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.
Commi 3 e 4 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 69 <i>(Procedimento in materia di liberazione anticipata)</i>	Art. 69 <i>(Procedimento in materia di liberazione anticipata)</i>
1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.	1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la

Codice di procedura penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 5 del D.L. 92/2024
	<p>concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L'istanza di cui al periodo precedente può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54.</p>
<p>2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.</p>	<p>2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3.</p>
<p>3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.</p>	<p>3. Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima.</p>
<p>4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-<i>bis</i>.</p>	<p>4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati</p>

Codice di procedura penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 5 del D.L. 92/2024
	<p>nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.</p>
	<p>5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-<i>bis</i>.</p>

Articolo 6 ***(Disposizioni in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)***

L'**articolo 6, comma 1**, demanda ad un regolamento la definizione di una disciplina che **incrementi il numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili delle persone detenute**. Il **comma 2** prevede che, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, possano essere comunque **autorizzati colloqui telefonici oltre i limiti previsti dalle disposizioni vigenti**.

La disposizione, al **comma 1**, demanda ad un regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, la definizione di una nuova disciplina in materia di prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche attraverso la modifica del regolamento di cui al [d.P.R. n. 230 del 2000](#) (regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario) con particolare riguardo alla **corrispondenza telefonica**.

Le modifiche al d.P.R. n. 230 del 2000 devono prevedere, in particolare:

- a) la modifica dell'art. 39 del regolamento di esecuzione O.P. (rubricato "Corrispondenza telefonica") al fine di **aumentare il numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili**, equiparando la disciplina ivi prevista a quella sui colloqui contenuta nell'articolo 37 del medesimo regolamento.

L'articolo 37, a bene vedere, stabilisce che i detenuti e gli internati possono usufruire di **sei colloqui al mese**, della durata massima di un'ora, prolungabile a due al ricorrere di determinate circostanze. La stessa disposizione prevede un numero ridotto di colloqui (quattro al mese) per i destinatari del divieto di taluni benefici in quanto detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-*bis* OP;

- b) l'inserimento del riferimento all'art. 39 del regolamento di esecuzione O.P. all'interno dell'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, del medesimo regolamento, da cui deriverebbe la possibilità per il direttore dell'istituto penitenziario di concedere anche colloqui telefonici oltre i limiti previsti dall'articolo 39.

Il comma 2 dell'articolo 61 riguarda la predisposizione dei programmi di intervento per la **cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie** e prevede la possibilità di autorizzare, nell'ambito di tali programmi, i colloqui in presenza di cui all'art. 37 oltre i limiti ivi previsti.

Il comma 2 stabilisce che fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, possono essere autorizzati colloqui telefonici oltre il limite di due colloqui al mese di cui all'articolo 39, comma 2, del regolamento di esecuzione O.P.

L'articolo 18 O.P. (legge n. 354 del 1975) riconosce ai detenuti il diritto di essere ammessi ad avere colloqui e corrispondenza (epistolare, ma anche telefonica) non solo con i loro congiunti, ma anche con altre persone. Al fine di evitare che l'esercizio della facoltà di interloquire con il mondo esterno possa essere impiegato per commettere reati, gli articoli 38 e 39 reg. esec. approntano un sistema di controlli preventivi sulle comunicazioni, sotto forma di "autorizzazione" ai colloqui visivi o telefonici. In particolare il comma 2 dell'art. 39 del Reg. esec. prevede che i condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, **una volta alla settimana**. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis O.P., e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese. Sempre il medesimo articolo 39, al comma 3, prevede che l'autorizzazione può essere concessa, oltre i limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolga con prole di età inferiore a dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto.

Si rammenta, inoltre, che nel corso dell'**emergenza da Covid-19** sono intervenute alcune disposizioni in materia. L'art. 221, comma 10, del decreto legge n. 34 del 2020 (convertito dalla legge n. 77 del 2020) ha previsto una disciplina particolare dei colloqui «a distanza» tra le persone detenute e l'esterno.

Inoltre, l'art. 2-*quinquies* del decreto-legge n. 28 del 2020 (come convertito dalla legge n. 71 del 2020) ha previsto la possibilità di autorizzare i colloqui telefonici oltre i limiti dettati dall'art. 39 del regolamento di esecuzione, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza. Tale norma prevede che - con riguardo ai detenuti ordinari - l'autorizzazione possa essere concessa una volta al giorno: nel caso in cui riguardi figli minori di età o maggiorenni portatori di una disabilità grave; nei casi in cui si svolga con il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, persona stabilmente convivente o legata all'internato da

relazione stabilmente affettiva, con i genitori, i fratelli o le sorelle del condannato unicamente nel caso in cui questi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-*bis* OP, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana. Inoltre, tali disposizioni non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* OP.

A tale riguardo, si rammenta la **sentenza della Corte costituzionale n. 85/2024** ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 2-*quinquies* in parola, censurando la disposizione che detta, in via generale, una regola più restrittiva, applicabile all'intero insieme dei detenuti o internati per i delitti previsti dall'art. 4-*bis*, comma 1, primo periodo, OP. Tale previsione, argomenta la Corte, equipara irragionevolmente tale categoria di detenuti e internati a quella composta da coloro che *sono esclusi dai benefici* in forza dell'art. 4-*bis*, comma 1, OP, in quanto presunti socialmente pericolosi. L'intera logica sottostante al sistema penitenziario, argomenta la Corte, «avrebbe piuttosto imposto di equiparare la categoria in esame alla generalità dei detenuti e internati, per i quali vige la più favorevole regola di una telefonata "supplementare" giornaliera (anziché soltanto settimanale) in presenza delle situazioni indicate nella disposizione in esame». Ne consegue l'illegittimità del comma 1 dell'articolo 2-*quinquies*, nella parte in cui non prevede, al terzo periodo, dopo le parole «Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354,», le parole «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,».

Si segnala, infine, che la [Circolare DAP del 26 settembre 2022](#) - Colloqui, videochiamate e telefonate - richiamando i precedenti qui sopra menzionati, quale indicazione operativa per il futuro indicava l'opportunità di **favorire il ricorso alle videochiamate** “in quanto, da un lato, esse appaiono particolarmente idonee ad agevolare il mantenimento delle relazioni familiari e ad evitare trasferte costose, insostenibili fisicamente per gli anziani e i malati e psicologicamente stressanti per i figli minori; e in quanto, dall'altro lato, esse rendono non necessarie le lunghe e defatiganti operazioni di perquisizione dei soggetti che fanno ingresso in carcere in occasione dei colloqui «in presenza», consentendo il contenimento del rischio che, in tale frangente, possano essere introdotti, dall'esterno, oggetti non consentiti. E peraltro, la circostanza che il colloquio «a distanza» possa essere interrotto in ogni caso di condotte inappropriate, consente al contempo di soddisfare le sempre essenziali e imprescindibili esigenze di sicurezza”.

Articolo 6-bis
(Disposizioni in materia di dati sanitari dei detenuti)

L'articolo in titolo, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, prevede, al **comma 1**, la **condivisione tra i Ministeri della salute e della giustizia** (sotto forma di reciproco conferimento) **dei dati sanitari e di natura giudiziaria** presenti nelle loro rispettive banche dati, nell'ambito del principio di **interoperabilità** tra amministrazioni, **limitatamente** ai detenuti affetti da **patologia da dipendenza** o da **patologia psichica** diagnosticate e **per talune finalità esclusive puntualmente indicate**.

I **commi 2 e 3 autorizzano**, rispettivamente, il Ministero della giustizia e il Ministero della salute **alla trattazione** dei dati ricevuti nell'ambito della suddetta condivisione e attribuiscono a tali dicasteri la qualifica di **titolari del trattamento**, specificando i **limiti** e le **finalità** del trattamento autorizzato.

Il **comma 4** stabilisce che il trattamento dei dati è da effettuarsi nel **rispetto della disciplina posta dal d. lgs. 51/2018**, concernente il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Stabilisce, inoltre, che in quanto applicabili sono **da osservare anche le disposizioni generali sulla protezione dei dati personali**.

Il **comma 5** demanda a un **decreto del Ministro della giustizia**, previo **parere della Conferenza unificata**, la definizione delle **categorie di interessati, del responsabile del trattamento, dei soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, delle operazioni di trattamento, nonché delle misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati**.

Il **comma 6** stabilisce che con **decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute**, da adottare **sentito il Garante per la protezione dei dati personali** e acquisito il **parere della Conferenza unificata**, sono definiti, **al fine di assicurare l'interoperabilità, alcuni aspetti in relazione ai trattamenti o alle categorie di trattamenti non occasionali**.

Il **comma 7** reca le necessarie **autorizzazioni di spesa**, in relazione agli interventi di cui al presente articolo, e le correlate **disposizioni di quantificazione e copertura degli oneri**.

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che oggetto di **reciproco conferimento** da parte dei dicasteri anzidetti, nell'ambito del principio di interoperabilità¹⁹, siano in particolare:

- i dati conservati nelle banche dati del Ministero della salute relative ai flussi del **Sistema informativo per le dipendenze (SIND)** e del **Sistema informativo per la salute mentale (SISM)** nell'ambito del **Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)**;
- i dati conservati nelle banche dati del Ministero della giustizia relative ai flussi del **Sistema informativo anagrafica penitenziaria (SiAP) – AfiS**.

Si ricorda che il Sistema informativo per le dipendenze è stato istituito, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario, dal decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010. Il predetto decreto è stato abrogato e sostituito dal decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, recante “Istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze”.

Il Sistema informativo per la salute mentale è stato istituito dal decreto del Ministro della salute 15 ottobre 2010; anche tale sistema informativo è previsto nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario.

Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) trova il suo fondamento normativo nell'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, ed è stato attuato *in primis* attraverso l'Accordo quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001²⁰. Il NSIS rappresenta lo strumento di riferimento per le misure di qualità, efficienza e appropriatezza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), attraverso la disponibilità di informazioni che supportano le Regioni e il Ministero della salute nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'anagrafe detenuti è il registro delle persone detenute negli istituti penitenziari italiani ed è una delle applicazioni del sistema SiAP AfiS che consente la gestione sul territorio nazionale di tutte le informazioni relative alle persone in esecuzione penale²¹.

Si ricorda che, a seguito del riordino della medicina penitenziaria (decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230; art. 2, comma 283, legge 24 dicembre 2007, n. 244; Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008), sono state

¹⁹ Per interoperabilità, secondo il richiamato Codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, s'intende la caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi. In base all'art. 12, co. 2 del predetto Codice, le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo tra l'altro l'interoperabilità dei sistemi.

²⁰ Per un riepilogo della normativa in materia v. https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2979&area=sistemaInformativo&menu=presentazione

²¹ V. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_13.page

trasferite al Servizio sanitario nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia.

Il comma in esame elenca le **finalità** - qualificate come “esclusive” - della predetta condivisione di dati tra i dicasteri della salute e della giustizia, che come evidenziato è **limitata** ai detenuti affetti da **patologia da dipendenza o da patologia psichica** diagnosticate:

- a) assicurare il costante **monitoraggio** dell'attività dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale;
- b) **analisi** dell'andamento delle misure e degli esiti dei programmi di trattamento;
- e) **supporto alle attività gestionali** dei servizi dell'amministrazione penitenziaria, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;
- d) **supporto alla emanazione delle direttive tecniche** per l'intervento dei servizi dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei principi di uniformità, appropriatezza e qualità, nonché alla relativa valutazione;
- e) **produzione di dati** aggregati e di **analisi statistiche**, supporto alla **costruzione di indicatori** e alla **ricerca**;
- f) **redazione di relazioni o rapporti**, comunque denominati, richiesti dalle Camere o da organismi europei od internazionali, mettendo a disposizione i dati in forma aggregata.

Il **comma 2** dell'articolo in esame stabilisce che il **Ministero della giustizia**, Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, **tratta i dati personali conferiti dal NSIS** relativi ai flussi informativi SIND e SISM e assume la qualità di **titolare del trattamento**, precisando che tale trattazione è relativa ai **dati strettamente necessari** all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, per le finalità di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51²².

Si ricorda che il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia esercita funzioni e i compiti inerenti ai servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati (v. art. 6., co. 1, del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 15

²² Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

giugno 2015, n. 84, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia).

Il successivo **comma 3** stabilisce che il **Ministero della salute**, Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria per le dipendenze e la salute mentale, **tratta i dati personali di natura giudiziaria** conferiti dal Ministero della giustizia e assume la qualità di **titolare del trattamento**; anche in questo caso viene precisato che il trattamento in questione è relativo **ai dati strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1**, per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196²³ (cioè per programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale).

Si ricorda che il regolamento di organizzazione del Ministero della salute (decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196) prevede, tra le altre, una “Direzione generale della prevenzione” (art. 11) e una “Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema” (art. 19), alla quale ultima spettano anche alcune competenze in relazione alle persone con problemi di salute mentale e al fenomeno delle dipendenze.

In relazione al contenuto del comma in esame, si valuti l'opportunità di integrare la rubrica del presente articolo inserendovi anche un riferimento ai dati di natura giudiziaria dei detenuti.

Il **comma 4** stabilisce che il trattamento dei dati è da effettuarsi **nel rispetto del succitato d. lgs. 51/2018** e che, in quanto applicabili, sono da osservare anche le disposizioni sulla protezione dei dati personali recate dai già menzionati regolamento (UE) 2016/679 e d. lgs. 196/2003.

Il **comma 5** demanda a un **decreto del Ministro della giustizia**, **previo parere della Conferenza unificata**²⁴, la definizione delle categorie di

²³ Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

²⁴ Il riferimento, nel presente comma come nel successivo comma 6, è alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In base al comma 1 del predetto articolo 8 del d. lgs. 281/1997, “La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni”.

interessati, del responsabile del trattamento, dei soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, delle operazioni di trattamento, nonché delle misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati. Tale decreto attuativo, avente **natura regolamentare**, è da adottare **nel termine di tre mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Si ricorda che la disciplina legislativa concernente il trattamento dei dati personali è stata ricondotta dalla Corte costituzionale alla competenza esclusiva dello Stato, in quanto ricadente nella materia «ordinamento civile», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenza n. 271 del 2005).

Si ricorda che, in base all'art. 117, comma sesto, Cost., la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni, mentre spetta alle Regioni in ogni altra materia.

Il comma 6 stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, sono definiti, al fine di assicurare l'interoperabilità, alcuni aspetti in relazione ai trattamenti o alle categorie di trattamenti non occasionali. Per trattamenti non occasionali, in base al richiamato articolo 5, comma 1, del d. lgs. 51/2018, si intendono i trattamenti necessari per l'esecuzione di un compito di un'autorità competente per finalità prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Il decreto anzidetto è da adottare **entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal precedente comma 5.**

In particolare, con il succitato decreto - di cui in questo caso non è esplicitata la natura - sono da definire: i termini e le modalità di conservazione dei dati, i soggetti legittimati ad accedervi, le **condizioni di accesso** ed i relativi **sistemi di autenticazione**, le **modalità di consultazione**, i **requisiti tecnici** essenziali del flusso informativo, le sue **modalità procedurali**, **ogni altra specifica tecnica necessaria** ad assicurare autenticità, integrità e riservatezza dei dati medesimi, le **misure di sicurezza**, le **modalità di predisposizione del documento di valutazione di impatto del trattamento** nonché **le modalità e le condizioni per l'esercizio dei diritti dell'interessato** relativamente alle comunicazioni e informazioni sul trattamento e all'accesso ai dati e alle informazioni sul trattamento medesimo.

Il **comma 7** reca le necessarie **autorizzazioni di spesa**, in relazione agli interventi di cui al presente articolo, e le correlate **disposizioni di quantificazione e copertura degli oneri**.

In particolare, **in favore del Ministero della giustizia**, è autorizzata la spesa di **curo 500.000 per l'anno 2024** e di **curo 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025**. Alla relativa copertura si provvede: quanto ad euro 500.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia (di cui al richiamato articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75²⁵); quanto ad euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

In favore del Ministero della salute, è autorizzata la spesa di **curo 350.000 per l'anno 2024** e di **curo 120.000 annui a decorrere dal 2025**. Alla relativa copertura si provvede: quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196²⁶, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026; a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

²⁵ Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 10 agosto 2023, n. 112.

²⁶ Legge di contabilità e finanza pubblica. Si ricorda che, in base al richiamato comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 196/2009, le somme corrispondenti agli importi dei residui passivi perenti eliminati possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. I residui passivi sono l'espressione di spese già impegnate e non ancora ordinate ovvero ordinate ma non ancora pagate e, pertanto, rappresentano debiti dell'azienda statale nei confronti di terzi. I residui passivi di parte corrente vengono mantenuti in bilancio per due esercizi finanziari successivi a quello in cui è intervenuto il relativo impegno, quindi vengono considerati perenti ed eliminati dalle scritture relative al bilancio dello Stato.

Articolo 7

(Esclusione dell'accesso ai programmi di giustizia riparativa per i detenuti sottoposti al regime del 41-bis O.P.)

L'**articolo 7** preclude l'accesso ai programmi di **giustizia riparativa ai detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione** di cui all'articolo 41-bis O.P.

La norma modifica l'[articolo 41-bis](#), comma 2-*quater*, della legge n. 354 del 1975, sull'ordinamento penitenziario (O.P.).

Il **comma 1, lettera a)**, reca una modifica di carattere formale alla lettera f) del comma 2-*quater* (conseguente alla introduzione della lettera *f-bis*)

La **lettera b)** introduce la nuova lettera *f-bis*) nel citato comma 2-*quater* integrando l'elenco delle misure connesse alla sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario. Come accennato, viene inserita tra le suddette misure **l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa** per i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione.

La disciplina organica della giustizia riparativa è contenuta negli articoli da 42 a 67 del decreto legislativo n. 150 del 2022.

Gli articoli da 42 a 46 recano i principi e disposizioni generali. L'articolo 42 del decreto legislativo n. 150 contiene la **definizione di giustizia riparativa**, intesa come insieme di programmi a partecipazione libera, consensuale, volontaria ed attiva volti a mettere in contatto principalmente vittima ed autore del reato (ma anche altri soggetti interessati appartenenti alla comunità) per il tramite di un terzo imparziale, al fine di giungere alla risoluzione degli effetti scaturiti al reato. L'articolo 44 prevede che i **programmi di giustizia riparativa siano accessibili a prescindere dalla fattispecie e dalla gravità del reato e che siano fruibili non soltanto in qualsiasi stato e grado del processo**, ma anche nella fase esecutiva della pena o della misura di sicurezza o dopo l'esecuzione delle stesse, nonché a seguito di sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità o per sopravvenuta causa estintiva e persino prima della proposizione della querela per i reati che la prevedono come condizione di procedibilità. Le disposizioni del decreto legislativo, inoltre, dettagliano specifiche caratteristiche dei programmi quali la confidenzialità, la riservatezza e la separatezza.

Per approfondimenti sul tema, si veda il [dossier](#) dei Servizi studi di Camera e Senato sul decreto legislativo n. 150, pp. 379-383.

Riguardo all'**accesso ai programmi di giustizia riparativa**, l'art. 129-*bis* c.p.p. prevede che in ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa. Il comma 3 del medesimo art. 129-*bis* specifica che il giudice valuti l'utilità del programma, che non deve comportare un **pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti**.

A tale riguardo, la **relazione illustrativa** rileva come le caratteristiche dei programmi di giustizia riparativa sopra ricordati risultino sostanzialmente incompatibili con la disciplina dettata dall'art. 41-*bis* OP. Sebbene l'incompatibilità tra i due istituti, prosegue la relazione illustrativa, si ricavi "dalla lettura complessiva del sistema, va chiarita con l'espressa previsione dell'incompatibilità", al fine di fugare eventuali dubbi applicativi.

Si rammenta che il citato comma 2-*quater* dell'art. 41-*bis* OP prevede che i soggetti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. Il medesimo comma elenca le misure connesse alla sospensione delle regole di trattamento e degli istituti.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti)

L'**articolo 8** istituisce presso il Ministero della giustizia un **elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale**. Per l'iscrizione nell'elenco le strutture residenziali devono garantire, oltre a una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative.

A seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato, è stato aggiunto il **comma 6-bis**, che mira ad ampliare le possibilità di accesso ai **detenuti tossicodipendenti** presso **comunità terapeutiche** pubbliche o private accreditate.

In particolare, l'**articolo 8, comma 1**, allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle **misure penali di comunità** e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte, istituisce presso il Ministero della giustizia un **elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale**. L'elenco è **articolato in sezioni regionali** ed è tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che ne cura la tenuta e l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso.

Il **comma 2** prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, siano definite la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di **recupero delle spese per la permanenza nelle strutture** di cui al comma 1, nonché i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture dei detenuti, che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

Il **comma 3** prevede che, **ai fini dell'iscrizione** nel suddetto elenco, le strutture residenziali garantiscano, oltre ad una idonea accoglienza residenziale, **lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti**, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative.

Il **comma 4** dispone che **le strutture iscritte nell'elenco**, in presenza di specifica disponibilità ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, **siano considerate luogo di privata dimora**, ai fini di cui all'[articolo 284 del codice di procedura penale](#).

Il **comma 5** dispone che l'elenco dovrà essere istituito mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto di cui al comma 2.

Il **comma 6** autorizza la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento e reca la relativa copertura finanziaria. Ai relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui all'[articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547](#).

La relazione tecnica evidenzia che, quanto alla copertura dei nuovi oneri a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio di Cassa delle ammende, la stessa è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e la coesione sociale attraverso azioni di sistema per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a misure penali, restrittive o limitative della libertà personale e per la tutela delle vittime di reato. La Cassa riveste il ruolo di promotore della programmazione integrata degli interventi per garantire l'erogazione di servizi di qualità e l'innovazione sociale dei servizi, raccordando i diversi livelli di *governance*, nonché le risorse finanziarie, strumentali e umane.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che all'istituzione e tenuta dell'elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante riprogrammazione delle stesse.

In relazione alle spese, a valere sugli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Cassa delle ammende, derivanti dal collocamento, presso le strutture iscritte

nell'elenco, di coloro che hanno i requisiti per accedere alle misure penali di comunità, ma che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, si rappresenta che il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per l'anno 2024 è stato approvato con Decreto Interministeriale Giustizia-MEF del 7 dicembre 2023.

Gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture e dei servizi per il reinserimento sociale sono contenuti nel limite di euro 7.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della Cassa delle ammende, mediante riprogrammazione della spesa. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 213/2023 tali somme sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, come già avviene per la realizzazione di altri progetti in materia di mantenimento, assistenza e rieducazione dei detenuti e internati.

In media il costo relativo all'accoglienza, presa in carico in strutture autorizzate e sviluppo del programma di formazione professionale, inserimento lavorativo, riabilitazione di soggetti con problemi di dipendenze o con disagio psichico, si aggira tra i 35 e i 150 euro giornalieri a persona ed è quantificato prudenzialmente un costo medio giornaliero pari ad euro 93,00 a persona.

Per la stima degli oneri è stato utilizzato quindi quale parametro il costo giornaliero medio delle tariffe già utilizzate, atteso che anche per altre casistiche simili come le rette per le case-famiglia o quelle per le comunità terapeutiche, esiste una forbice dei costi standard che dipende dalle tipologie di servizio e dalle caratteristiche dei soggetti fruitori (disabilità grave o lieve, donne con bambini, donne in difficoltà).

Tale importo giornaliero può variare in relazione al servizio richiesto ed al programma di intervento individualizzato per rendere concreto, stabile e sostenibile il reinserimento sociale. La quantificazione del costo giornaliero sarà correlata al servizio offerto e stabilito nella convenzione che verrà stipulata con l'ente titolare della struttura autorizzata e presente nell'istituendo elenco. Si evidenzia che le procedure di dettaglio saranno disciplinate con successivo decreto ministeriale come previsto dal comma 2. In tale decreto saranno, inoltre, indicate le modalità di accesso e di permanenza nelle strutture residenziali, nonché i requisiti soggettivi e di reddito necessari per ottenere l'accoglienza nelle suddette strutture, prevedendo misure idonee a garantire la fruibilità di tale beneficio ad una adeguata platea e individuando meccanismi di controllo della spesa, nel limite di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Dai dati statistici forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria generale – Sezione Statistica risultano 45.701 detenuti definitivi. Si stima che il numero di destinatari della misura sia pari a 206 detenuti all'anno ad un costo medio giornaliero di euro 93,00 per un onere medio complessivo annuo pari ad euro 6.980.942,00 come meglio illustrato nel prospetto riepilogativo sotto riportato:

N. detenuti definitivi	95% non fruitori della misura	5% possibili beneficiari della misura	9% del 5% destinatari della misura	N. detenuti accoglibili all'anno per possesso requisiti	Costo medio giornaliero	N. giorni	Totale onere medio annuo unitario	Onere mediocomplessivo annuo in euro
45.701	43.416	2.285	206	206	93	365	33945	6.980.942,00

Pertanto, il calcolo degli oneri medi annui arrotondati è il seguente:

<i>Quota media giornaliera (accoglienza, presa in carico e programma di reinserimento sociale)</i>	<i>n. giorni</i>	<i>Totale oneri annui</i>	<i>n. detenuti accoglibili/anno</i>
93 euro	365	euro 7.000.000	206

Con una **modifica** apportata durante l'esame nel corso dell'esame presso il Senato, è stato aggiunto il **comma 6-bis**, il quale autorizza (indicando anche la copertura) una spesa massima di **5 milioni** di euro a decorrere dal **2024** al fine di:

- ampliare le opportunità di accesso dei detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie pubbliche o a strutture private accreditate;
- incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle predette strutture nonché di potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti.

Articolo 9 (*Modifiche al codice penale*)

L'**articolo 9**, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, introduce nel codice penale il **nuovo delitto contro la pubblica amministrazione di indebita destinazione di denaro o cose mobili** e modifica altresì il decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di **responsabilità delle persone giuridiche**, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, includendo il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili nel novero dei delitti per i quali è comminata una sanzione pecuniaria nei confronti dell'ente.

Il **comma 1** inserisce nel Libro II (*Dei delitti*), Titolo II (*Dei delitti contro la pubblica amministrazione*), Capo I (*Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*) del codice penale l'**articolo 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili)**.

La nuova fattispecie delittuosa punisce con la **reclusione da 6 mesi a 3 anni** il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che - al di fuori dei casi di peculato previsti dall'articolo 314 - avendo per ragione del suo ufficio o servizio il **possesso** o comunque la **disponibilità** di denaro o di altra cosa mobile altrui, li **destina ad un uso diverso** da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuino margini di discrezionalità e **intenzionalmente** procura a sé o ad altri un **ingiusto vantaggio patrimoniale** o ad altri un **danno ingiusto**.

In virtù di una **modifica introdotta nel corso dell'esame presso il Senato** è previsto che si applichi la pena della **reclusione da 6 mesi a 4 anni** quando il fatto offende gli **interessi finanziari dell'Unione europea** e l'ingiusto **vantaggio** o il **danno** ingiusto siano **superiori a 100 mila euro**.

Si ricorda al riguardo che l'art. 7, par. 3, della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari mediante il diritto penale dell'Unione, prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché le frodi e gli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione qualora il danno o il vantaggio procurati siano considerevoli, e che si presumono considerevoli il danno o il vantaggio superiori a 100 mila euro.

Per la realizzazione della nuova fattispecie delittuosa sono dunque necessari:

- la **distrazione**, vale a dire la destinazione del denaro o della cosa mobile altrui, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, a un uso diverso da quello previsto da specifiche norme di rango legislativo dalle quali non residuino margini di discrezionalità;
- l'**ingiusto vantaggio patrimoniale** in favore dell'agente o il **danno ingiusto** a carico di terzi;
- il **vantaggio patrimoniale** o il **danno** debbono essere procurati **intenzionalmente**.

Quanto alla **nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio**, agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa²⁷ (art. 357, primo comma, c.p.).

Sempre agli effetti della legge penale, sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio²⁸ (art. 358, primo comma, c.p.).

Con riferimento alle **nozioni di danno e vantaggio patrimoniale**, la giurisprudenza di legittimità ne ha fornito una definizione in sede di interpretazione dell'articolo 323 c.p. (*Abuso d'ufficio*) che punisce una fattispecie analoga a quella introdotta dalla disposizione in commento.

In particolare, nella nozione di danno viene ricompreso il danno sia patrimoniale sia extrapatrimoniale (Cass., Sez. VI, n. 28389 del 2004). La nozione di danno coincide, pertanto, con ogni aggressione ingiusta della sfera della personalità (Cass., Sez. VI, n. 4945 del 2004), riferita non solo alle situazioni giuridiche attive a contenuto patrimoniale ed ai corrispondenti diritti soggettivi, ma anche agli interessi legittimi (Cass., Sez. VI, n. 44598 del 2019).

Quanto alla nozione di vantaggio, normativamente circoscritta alla sfera patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il vantaggio è costituito dalla situazione giuridica attiva attribuita al beneficiario che ha il suo titolo o la sua causa nella condotta illecita del pubblico ufficiale. La natura patrimoniale del vantaggio deriva dalla suscettibilità della situazione giuridica attiva ad essere valutata economicamente, a prescindere dalla natura dell'interesse della parte che se ne giova, che può essere anche di natura morale (da ultimo, Cass., Sez. III, n. 41609 del 2017).

²⁷ È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della p.a. o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357, secondo comma, c.p.).

²⁸ È pubblico servizio un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con l'esclusione delle semplici mansioni di ordine o della prestazione di opera meramente materiale (art. 358, secondo comma, c.p.).

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, l'introduzione del nuovo reato è collegata alle vicende normative e agli orientamenti giurisprudenziali che hanno interessato la figura del **peculato per distrazione**, previsto dall'art. 314 nel testo vigente prima della riforma dei reati contro la pubblica amministrazione di cui alla legge 86/1990.

Si ricorda che l'art. 314 c.p. (*Peculato*) punisce con la reclusione da 4 anni a 10 anni e 6 mesi il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione d'ufficio o di servizio la disponibilità di denaro o altra cosa mobile, se ne appropria.

Si applica la reclusione da 6 mesi a 3 anni se il colpevole ha agito al solo scopo di fare un uso momentaneo della cosa e dopo l'uso la restituisce immediatamente.

• *La qualificazione penale delle condotte distrattive*

L'articolo 314 del codice penale, nella formulazione originaria, sanzionava con la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire mille il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, «che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri».

La **legge n. 86 del 1990** ha eliminato dalla previsione incriminatrice il precedente riferimento alla condotta di distrazione “a profitto proprio o di altri” e introdotto la figura del peculato d'uso.

All'esito della citata riforma e di ulteriori interventi legislativi diretti ad inasprire il trattamento sanzionatorio, l'art. 314 c.p. nella sua formulazione vigente stabilisce che «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».

Quanto agli effetti della riforma, la Corte costituzionale, con la [sentenza 448 del 1990](#), aveva osservato che: «l'abolizione della figura del peculato per distrazione non ha affatto significato decriminalizzazione di tutte le condotte che nella stessa venivano ricomprese, dato che molte di esse - come emerge dai lavori preparatori della legge n. 86 del 1990 - rientrano oggi nella nuova e più ampia figura del delitto di abuso d'ufficio introdotta con l'art. 13 di detta legge, che ha sostituito l'art. 323 del codice penale»²⁹.

²⁹ Nella stessa sentenza la Corte costituzionale dava conto dell'esistenza di due opzioni interpretative in ordine all'individuazione della “distrazione” penalmente rilevante: «ritenendosi, talora, che vi rientrasse anche la illegittima destinazione della cosa per finalità bensì proprie della pubblica amministrazione ma non corrispondenti a quelle imposte dalla disciplina amministrativa; talaltra, che vi fossero ricompresi solo i casi di destinazione indebita

Peraltro, sia la dottrina maggioritaria sia la costante giurisprudenza di legittimità hanno affermato che, pure a seguito della riforma del 1990, continuavano ad essere ricomprese nel perimetro applicativo del peculato alcune condotte di destinazione delle cose a fini diversi da quelli originariamente previsti (definibili dunque come distrattive).

In questo senso, la Corte di cassazione a Sezioni unite ([sent. 19054 del 2013](#)) ha affermato che «l'eliminazione della parola distrazione dal testo dell'art. 314 c.p., operata dalla legge n. 86 del 1990, non ha determinato puramente e semplicemente il transito di tutte le condotte distrattive poste in essere dall'agente pubblico nell'area di rilevanza penale dell'abuso d'ufficio. Qualora, infatti, mediante la distrazione del denaro o della cosa mobile altrui, tali risorse vengano sottratte da una destinazione pubblica ed indirizzate al soddisfacimento di interessi privati, propri dello stesso agente o di terzi, viene comunque integrato il delitto di peculato». Viceversa, la condotta distrattiva può rilevare come abuso d'ufficio nei soli casi in cui la destinazione del bene mantenga la propria natura pubblica e non vada a favorire interessi estranei alla Pubblica amministrazione: in particolare, la Corte chiarisce che il discrimine tra peculato per distrazione e abuso di ufficio risiede nella circostanza che si riscontri o meno, nel fatto concreto, una totale cesura del legame funzionale tra il bene e la pubblica amministrazione conseguente alla distrazione del bene dalla sua originaria destinazione³⁰.

Tale orientamento, costantemente ribadito dalla Cassazione, è stato di recente specificato da Cass. Sez. VI, n. 36496 del 2020, secondo cui:

«Costituisce principio di diritto ormai acquisito che, nel delitto di peculato, il concetto di "appropriazione" comprende anche la condotta di "distrazione", in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene. Ciò nondimeno, affinché possa essere ravvisata la condotta distrattiva dante luogo al peculato, è necessario che il pubblico agente abbia impiegato le risorse di cui aveva la disponibilità per le finalità pubbliche istituzionalmente previste - ai fini del soddisfacimento di finalità private, individuali, traendo cioè un vantaggio personale. Non è difatti configurabile l'appropriazione - necessaria ad integrare il delitto di peculato - nell'ipotesi in cui la disposizione di risorse pubbliche avvenga per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma pur sempre nell'ambito delle attribuzioni del ruolo istituzionale svolto dall'agente pubblico in virtù delle norme organizzative

di risorse pubbliche al di fuori dei fini istituzionali dell'ente. In questa seconda ipotesi la "distrazione", in quanto comporta un'illecita utilizzazione dei poteri di ufficio (e quindi un "abuso") e mira a procurare all'agente o a terzi un vantaggio (o un danno) qualificabile come "ingiusto", integra - secondo la più accreditata dottrina - il delitto configurato nel nuovo testo dell'art. 323 cod. pen.: sicché è solo con riguardo alla prima ipotesi, di destinazione interna alle finalità istituzionali dell'ente, che l'*abolitio criminis* può dirsi verificata».

³⁰ Cass., Sez. VI, 13 luglio 2017, n. 43133; Cass., Sez. VI, 23 gennaio 2018 n. 19484; Cass., Sez. VI, 2 marzo 2016, n. 12658; Cass., Sez. VI, 13 marzo 2009, n. 14978; Cass., Sez. VI, 22 giugno 2017, n. 41768, la quale rileva, peraltro, che «non sempre agevole è individuare quando si sia verificata la radicale rottura del rapporto tra il denaro o la cosa e gli interessi della Pubblica Amministrazione».

dell'ente, perché in questa situazione permane la connessione fra la *res* ed il *dominus* e, quindi, la legittimità del possesso. In tale situazione può, se del caso, ravvisarsi la diversa fattispecie dell'abuso d'ufficio».

A tale proposito, occorre rammentare che, ferma la ravvisabilità del delitto di peculato nel caso in cui il denaro o altri beni siano sottratti alla destinazione pubblica ed impiegati per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente, è invece configurabile l'abuso d'ufficio quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene (Cass., Sez. VI, n. 12658 del 2016; Sez. VI, n. 19484 del 2018) ovvero qualora l'utilizzo di denaro pubblico avvenga in violazione delle regole contabili e sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti (Cass., Sez. VI, n. 41768 del 2017, secondo cui in questa ipotesi vi è uno sfruttamento illecito dell'ufficio, ma non anche un'appropriazione, posto che questa si realizza solo quando l'atto di disposizione del denaro è compiuto al di fuori di ogni considerazione dovuta o giustificata in base al titolo di possesso, e per il perseguimento di finalità esclusivamente private o extra-istituzionali. Nello stesso senso, Sez. VI, n. 27910 del 2020).

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha qualificato come fatti di peculato anche le condotte di “distrazione” in cui la diversa destinazione impressa al bene trova fondamento in una causa illecita o illegittima, o, infine, nelle ipotesi in cui si assegni al bene una destinazione non consentita e connotata da alea (in questo senso, Cass, Sez. VI, n. 1247 del 2013).

Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali richiamati il confine tra peculato e abuso d'ufficio era dunque segnato, con riferimento alle condotte distrattive, dalla natura delle finalità cui è destinato il bene. Se si tratta di finalità non privatistiche, il delitto di peculato non può configurarsi in quanto viene meno l'elemento tipico dell'appropriazione dei beni. La destinazione ad una finalità diversa da quella predeterminata ma pur sempre di interesse pubblico e non connotata da profili di illiceità o di alea restava, invece, riconducibile all'ipotesi di abuso di ufficio.

Peraltro, a seguito della riformulazione dell'art. 323 c.p. operata dall'art. 23 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, le ipotesi residue di condotte distrattive sussumibili nella fattispecie di abuso d'ufficio dovevano configurarsi altresì alla stregua di “distrazioni” commesse in violazione di norme primarie e nell'esercizio di poteri non discrezionali (come sottolineato anche da Cass., Sez. VI, n. 25173 del 2023).

Il comma 2 include il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili nel novero dei delitti per i quali trova applicazione l'art. 322-bis, comma 1, c.p., la cui rubrica è conseguentemente modificata.

L'articolo 322-bis, comma 1, a **tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e al fine di combattere i fenomeni corruttivi e induttivi a livello internazionale**, dispone che il **peculato ordinario** e il **peculato d'uso** (art. 314),

il **peculato mediante profitto dell'errore altrui** (art. 316), la **concussione** (art. 317), la **corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318), la **corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (art. 319), la **corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter), l'**induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater), la corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320) e le forme **istigazione passiva alla corruzione attiva** (art. 322, commi 3 e 4), siano puniti anche quando a realizzarne la condotta siano specifiche figure di agente dell'Unione europea, di uno Stato estero o di un organizzazione internazionale o straniera.

La disposizione elenca, in particolare, dopo la modifica apportata [dall'art. 10, comma 1, lett. a\), della legge 20 dicembre 2012, n. 237](#), e [dall'art. 1, comma 1, lett. o\), n. 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3](#), nove categorie di soggetti.

Le prime quattro (indicate dall'art. 322-bis, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4) rappresentano altrettante categorie di **pubblici agenti dell'Unione europea**. Tali sono, innanzitutto, i **membri delle istituzioni europee** (esclusi Consiglio e COREPER): e quindi i **commissari europei**, i **parlamentari europei**, i membri della **Corte di Giustizia** e quelli della **Corte dei conti** (art. 322-bis, 1° co., n. 1).

Oltre a questi, l'art. 322-bis, 1° co., elenca **ulteriori categorie di pubblici agenti dell'Unione europea**, sostanzialmente ricostruite sulle varie figure di "funzionari " individuate [all'art. 1, n. 1\), lett. b\), del I Protocollo alla Convenzione PIF \(Dublino 27 settembre 1996\)](#) e all'art. [1, n. 1\), lett. b.\), della Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997](#).

Il **comma 2-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, modifica l'art. 323-bis, comma 1, c.p., includendovi il delitto di **indebita destinazione di denaro o cose mobili** nel novero di quelli per i quali opera la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto.

Il **comma 2-ter**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, modifica l'art. 25, comma 1, del d.lgs. 231/2001, relativo alla **responsabilità degli enti**, includendo il delitto di **indebita destinazione di denaro o cose mobili**, introdotto dal comma 1, nel novero dei delitti per i quali, qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea, si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote; conseguentemente viene modificata la rubrica dell'articolo medesimo.

Inoltre, viene **espunto** dal citato comma 1 dell'art. 25 il riferimento – sempre relativo all'ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea - al delitto di **abuso d'ufficio** di cui all'art. 323 c.p., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), dell'AC 1718, approvato definitivamente e in attesa di promulgazione, conseguentemente viene modificata la rubrica del medesimo art. 25.

Articolo 10

(Misure per l'efficienza del procedimento penale, la semplificazione in tema di misure alternative e di misure di sicurezza, nonché in materia di squadre investigative comuni)

L'**articolo 10** reca novelle alla disciplina concernente l'**avocazione delle indagini preliminari**, da parte del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nei casi di mancato coordinamento degli uffici del PM. La disposizione prevede poi norme finalizzate allo snellimento del **procedimento di sorveglianza**.

Nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte disposizioni in materia di **misure di sicurezza da eseguirsi presso strutture sanitarie (REMS)**. Ulteriori disposizioni **introdotte dal Senato** modificano la disciplina concernente le **squadre investigative comuni**, costituite con due o più Stati membri per svolgere indagini penali in uno o più degli Stati che costituiscono la squadra.

Il **comma 1, lettera a)**, modifica l'articolo 371-*bis* c.p.p., concernente l'attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, intervenendo sulla disciplina sulla possibilità di **avocazione delle indagini preliminari**.

In particolare, il citato art. 371-*bis*, comma 3, lettera *h)*, n. 2), qui novellato, attribuisce al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo la possibilità di **avocare le indagini preliminari** relative ai delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* e comma 3-*quater* c.p.p. in caso di violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 c.p.p. concernente le forme di **collegamento investigativo tra uffici diversi del pubblico ministero**. Tale art. 371 prevede, infatti, che i diversi uffici del PM che procedono a indagini "collegate" (ivi definite) si coordinino "per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime". A tali fini gli uffici medesimi provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. La norma autorizza altresì gli uffici in oggetto a procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.

Con la **novella in esame**, si stabilisce che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo possa avocare le indagini preliminari nei casi di violazioni di tali doveri "ingiustificata e **grave**" (laddove il testo previgente faceva riferimento alla violazione "ingiustificata e reiterata").

Ai sensi dell'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. le funzioni del pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado sono esercitate

dall'ufficio del pubblico ministero presso il capoluogo del distretto di corte d'appello (cd. "procura distrettuale") per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti concernenti schiavitù, tratta, traffico di organi, prostituzione minorile, pedopornografia, violenza sessuale, immigrazione clandestina, contraffazione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, il traffico illecito di rifiuti; il sequestro di persona a scopo di estorsione; i delitti commessi avvalendosi del vincolo associativo di tipo mafioso; i delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso; l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi; la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Il comma 3-*quater* attribuisce le funzioni del pubblico ministero alla procura distrettuale per i delitti commessi per finalità di terrorismo.

La **lettera b)** aggiunge un comma all'art. 412 c.p.p. disponendo che il **procuratore generale presso la corte d'appello che proceda all'avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale** nei casi relativi ai delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* e comma 3-*quater* del medesimo codice, **informi il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.**

Si rammenta (art. 412 c.p.p.) che il procuratore generale può disporre l'avocazione, con decreto motivato, quando il PM incaricato abbia lasciato decorrere inutilmente senza assumere alcuna determinazione dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 407-*bis*, secondo comma, c.p.p. oppure entro il termine fissato dal giudice delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-*ter*. In caso il P.M. precedente abbia chiesto il differimento del deposito (art. 415-*ter* c.p.p.) l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. Viene concesso al procuratore generale un termine di 90 giorni al fine di svolgere le indagini preliminari indispensabili e formulare le sue richieste.

Il **comma 2**, modifica l'art. 678, comma 1-*ter*, c.p.p. relativo al **procedimento di sorveglianza.**

Tale comma 1-*ter*, prevedeva, nella sua formulazione previgente, che nelle ipotesi relative a un tetto di pena non superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze per le **misure alternative** di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza potesse designare un magistrato relatore, al quale era consentito, ove ne sussistessero i presupposti, concedere "in via provvisoria", con ordinanza adottata senza formalità, la misura richiesta; in tale evenienza l'ordinanza "provvisoria" doveva essere comunicata al PM e notificata all'interessato e al difensore, i quali erano legittimati a proporre opposizione nel termine di 10 giorni.

Con la **novella in esame** viene espunto il **carattere provvisorio dell'ordinanza** adottata dal magistrato relatore. Si prevede, **in caso di opposizione o quando l'ordinanza non sia stata emessa, che il tribunale di sorveglianza proceda alla conferma o alla revoca dell'ordinanza**, secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 678.

Secondo la **relazione illustrativa**, tali modifiche mirano a “consentire una più rapida stabilizzazione della pronuncia favorevole e per eliminare l'inutile duplicazione tra il provvedimento “provvisorio” e la conferma successiva”.

Secondo la disciplina **previgente** si prevedeva, inoltre, che il tribunale di sorveglianza, decorso il termine per l'opposizione, confermasse senza formalità la decisione del magistrato; nei casi di mancata emissione o conferma dell'ordinanza provvisoria, nonché quando fosse proposta opposizione, il tribunale di sorveglianza doveva procedere a norma del comma 1 dell'art. 678 medesimo. Ai sensi di tale comma 1, il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del PM, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666.

Misure di sicurezza da eseguirsi presso strutture sanitarie

Nel corso dell'esame presso il Senato sono state inserite disposizioni aggiuntive concernenti le **misure di sicurezza da eseguirsi presso una struttura sanitaria** e le **sentenze** che le dispongono.

Il **comma 1-bis** introduce un nuovo art. 658-*bis* nel codice di procedura penale. La norma trova applicazione quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, ordinata con sentenza, prevista dall'art. 215, secondo comma, numeri 2) e 3), del codice penale. Tali numeri fanno riferimento al ricovero “in una casa di cura e di custodia” oppure “in un manicomio giudiziario”. Si tratta di istituti definitivamente superati a seguito di disposizioni di legge intervenute tra il 2011 e il 2014 e sostituiti dalle **strutture residenziali sanitarie per l'esecuzione della misura di sicurezza (REMS)**.

Il nuovo art. 658-*bis* c.p. stabilisce che quando debba essere eseguita una delle suddette misure di sicurezza ordinata con sentenza, il PM presso il giudice competente (individuato ai sensi dell'art. 665 c.p.p.) chiede, **senza ritardo e comunque entro cinque giorni**, al magistrato di sorveglianza la fissazione dell'udienza in vista degli accertamenti prescritti dall'art. 679 del codice medesimo.

Il **comma 2-bis** introduce un nuovo comma 1-*bis* nel citato art. 679 c.p.p. Tale comma stabilisce che il magistrato di sorveglianza, ricevuta la richiesta

del PM, provveda a fissare l'udienza **senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima**. Nelle more della decisione: **permane la misura di sicurezza provvisoria** applicata ai sensi dell'art. 312 c.p.p. e il tempo corrispondente è computato a tutti gli effetti; la misura di sicurezza provvisoria può essere disposta con **ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del PM**.

Il **comma 2-ter** introduce l'art. 154-*quater* nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ([decreto legislativo n. 271 del 1989](#)). Il nuovo articolo prevede che la **sentenza che dispone una misura di sicurezza da eseguirsi presso una struttura sanitaria** (ai sensi dei citati numeri 2) e 3) dell'art. 215, secondo comma, c.p.p.) è trasmessa dalla cancelleria, per estratto, al PM presso il giudice competente, **senza ritardo e comunque entro cinque giorni**. Provvede allo stesso modo la cancelleria presso la **Corte di cassazione**, quando la misura consegua ad una decisione di questa Corte.

Il processo di **superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), ex manicomi giudiziari**, è stato avviato dal D.P.C.M. 1° aprile 2008, di attuazione del decreto legislativo n. 230 del 1999, relativo al riordino della medicina penitenziaria. Il DPCM prevedeva la chiusura degli OPG ed il trasferimento, entro il 2010, degli internati in strutture sanitarie regionali gestite dalle ASL.

Il decreto-legge n. 52 del 2014 (convertito dalla legge n. 81 del 2014) ha modificato ed integrato la disciplina che il [decreto-legge n. 211 del 2011](#) (convertito dalla legge n. 9 del 2012) aveva dettato per il definitivo superamento degli OPG.

A seguito dei due decreti-legge è stato fissato al 31 marzo 2015 il termine per il **definitivo superamento degli OPG e della conseguente entrata in funzione delle nuove strutture residenziali sanitarie per l'esecuzione della misura di sicurezza (REMS)**.

La disciplina in parola prevede - salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario non è idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla sua pericolosità sociale - che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in OPG. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'articolo 679 c.p.p.

L'**art. 679 c.p.p. affida al magistrato di sorveglianza, su richiesta del PM o di ufficio, l'accertamento della pericolosità sociale di una persona ai fini dell'irrogazione della misura di sicurezza**, diversa dalla confisca (fuori dei casi previsti di applicazione provvisoria di cui all'articolo 312) ordinata con sentenza, o ordinata successivamente, nonché l'adozione dei provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato.

Squadre investigative comuni

Nel corso dell'esame presso il Senato sono state inseriti due nuovi commi recanti modifiche al [decreto legislativo n. 34 del 2016](#), di attuazione della decisione quadro del Consiglio 2002/465/GAI del 13 giugno 2002, in materia di **squadre investigative comuni**.

Il **comma 2-quater** propone la modifica dell'art. 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 34, prevedendo che il **procuratore della Repubblica che richiede l'istituzione di una squadra investigativa comune ne dà informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo**, ai fini del coordinamento investigativo, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater c.p.p. (come previsto nel testo vigente), nonché (secondo la **novella** in esame) per le **indagini relative ai delitti di cui all'art. 371-bis, comma 4-bis del medesimo codice di procedura penale**, riguardante taluni gravi **delitti di criminalità informatica**. La modifica si collega all'estensione delle attribuzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ai delitti in materia di sicurezza cibernetica (art. 2-bis, co. 3, lett. b) del DL 105/2023, come convertito, che ha introdotto il citato co. 4-bis nell'art. 371-bis c.p.p.). In relazione a tali delitti, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è quindi informato della costituzione di squadre investigative comuni ai fini del coordinamento delle indagini.

Il **comma 2-quinquies** propone altresì la modifica dell'art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 34. Tale comma 2 elenca i contenuti dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune, sottoscritto dal procuratore della Repubblica e dell'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri coinvolti. La **novella** in esame prevede che tale atto costitutivo debba contenere, tra l'altro, **l'intesa dell'Ufficio del pubblico ministero che procede ad indagini collegate e, in ogni caso, il parere del procuratore generale presso la corte di appello o, quando le indagini sono relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis c.p.p., del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo**. A tale riguardo, giova ricordare che l'atto costitutivo contiene anche l'indicazione del pubblico ministero sotto la cui direzione opera la squadra investigativa comune, nell'ipotesi in cui la richiesta sia stata formulata d'intesa fra diversi uffici del pubblico ministero (comma 7 del medesimo articolo 4 del decreto legislativo n. 34).

Si ricorda che il comma 4-bis dell'art. 371-bis c.p.p. dispone che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo eserciti le **funzioni di impulso** conferitegli per delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. anche ai procedimenti riguardanti taluni gravi **delitti di criminalità informatica**. L'art. 371-bis c.p.p.

delinea il quadro dei poteri e delle prerogative del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. In particolare, ai sensi del comma 2, specificamente richiamato dal citato comma 4-*bis*, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita **funzioni di impulso** nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il **coordinamento** delle attività di indagine, di garantire la **funzionalità** dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la **completezza e tempestività delle investigazioni**.

Testo a fronte del codice di procedura penale con le modifiche recate dall'articolo 10 del DL 92/2024, nel testo approvato dal Senato (A.S. 1183-A)

Codice di procedura penale	Testo come modificato dall'art. 10
Art. 371- <i>bis</i> (Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo)	Art. 371- <i>bis</i> (Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo)
1 e 2. <i>omissis</i>	
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare:	3. <i>Identico</i> :
a) -g) <i>omissis</i> ;	
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3- <i>bis</i> e comma 3- <i>quater</i> quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:	h) <i>identico</i> :
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;	1) <i>identico</i> ;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai	2) ingiustificata e grave violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai

Codice di procedura penale	Testo come modificato dall'art. 10
fini del coordinamento delle indagini;	fini del coordinamento delle indagini;
3) <i>Soppresso dal DL n. 367/1991, convertito dalla L. n. 8/1992.</i>	3) <i>identico;</i>
4 e 4-bis. <i>omissis</i>	
Art. 412 <i>(Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale)</i>	Art. 412 <i>(Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale)</i>
<p>1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. L'avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 5, primo periodo.</p> <p>2. Il procuratore generale, può altresì disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma 3.</p> <p>2-bis. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta</p>	<p><i>Commi identici</i></p>

Codice di procedura penale	Testo come modificato dall'art. 10
giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-ter, commi 1, 2, 3 e 4.	
	<p>2-ter. Il procuratore generale, quando dispone l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-<i>bis</i> e comma 3 -<i>quater</i> , e 371-<i>bis</i>, comma 4-<i>bis</i>, informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.</p>
	<p align="center">Articolo 658-<i>bis</i> <i>(Misure di sicurezza da eseguirsi presso strutture sanitarie)</i></p>
	<p>1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell'udienza per procedere agli accertamenti indicati all'articolo 679.</p>
<p align="center">Art. 678 <i>(Procedimento di sorveglianza)</i></p>	<p align="center">Art. 678 <i>(Procedimento di sorveglianza)</i></p>
<p>1. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Quando vi è motivo di dubitare</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Codice di procedura penale	Testo come modificato dall'art. 10
<p>dell'identità fisica di una persona, procedono comunque a norma dell'articolo 667, comma 4.</p>	
<p>1-<i>bis</i>. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del codice penale, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4.</p>	<p>1-<i>bis</i>. <i>Identico</i>.</p>
<p>1-<i>ter</i>. Quando la pena da spiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare in via provvisoria una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5. L'ordinanza di applicazione provvisoria della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza</p>	<p>1-<i>ter</i>. Quando la pena da spiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5. L'ordinanza di applicazione della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine</p>

Codice di procedura penale	Testo come modificato dall'art. 10
<p>entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, decorso il termine per l'opposizione, conferma senza formalità la decisione del magistrato. Quando non è stata emessa o confermata l'ordinanza provvisoria, o è stata proposta opposizione, il tribunale di sorveglianza procede a norma del comma 1. Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza è sospesa.</p>	<p>di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, quando è proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca dell'ordinanza. Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l'ordinanza non è stata emessa. Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza è sospesa.</p>
(...)	(...)
Art. 679 <i>(Misure di sicurezza)</i>	Art. 679 <i>(Misure di sicurezza)</i>
<p>1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti nell'articolo 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa [c.p. 203] e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato [c.p. 102, 103, 104, 105]. Provvede altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonché sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p>1-bis. Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell'articolo 658-bis il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell'udienza senza ritardo e comunque</p>

Codice di procedura penale	Testo come modificato dall'art. 10
	entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Fino alla decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 312 e il tempo corrispondente è computato a tutti gli effetti. Nelle more della decisione, la misura di sicurezza provvisoria può essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero.
2. Il magistrato di sorveglianza sovrintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.	<i>2. Identico.</i>

Articolo 10-bis
(Modifica all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.354)

L'**articolo 10-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede la possibilità per il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro autonomo o dipendente, di essere ammesso, in sostituzione, ad un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione.

L'articolo 10-bis al **comma 1**, inserisce nell'articolo 47 O.P. (legge n. 354/1975), che disciplina **l'affidamento in prova al servizio sociale**, un nuovo comma 2-bis.

L'affidamento in prova ai servizi sociali è considerato un'alternativa alla detenzione, che offre un'opzione diversa dalla restrizione in carcere o in casa.

Questa misura, rispettando l'obiettivo di rieducazione del condannato, mira a favorire il suo reinserimento nella società, attraverso una minore limitazione della libertà personale (vedi Cassazione penale, sez. I, sentenza 10/01/2019 n° 1032).

Essa prevede che, a certe condizioni, **il condannato possa scontare una pena definitiva che rientri entro un limite stabilito o il residuo di una pena maggiore**, ossia la parte rimanente dopo la detrazione della pena già scontata o condonata, fuori da un istituto penitenziario. Il condannato affronta un periodo di prova che, se termina con esito positivo, estingue la pena e ogni conseguenza penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue.

Lo **svolgimento di attività lavorativa**, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova, **non costituisca da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura**, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito - inclusi i risultati del trattamento individualizzato - nell'ottica di un conclusivo giudizio prognostico favorevole al reinserimento del condannato nella società. Secondo la giurisprudenza compete agli Uffici locali di esecuzione penale esterna proporre all'autorità giudiziaria "il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare" e, dunque, formulare proposte di **attività lavorativa o equipollente** (eventualmente apprezzandosi, in senso negativo, l'ingiustificato rifiuto, da parte della richiedente, di svolgere dette attività). (si veda **Corte di Cassazione sez. I Penale, sentenza 10 dicembre 2018 – 16 aprile 2019, n. 16541**)

La nuova disposizione prevede che il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente, **può essere ammesso**, in sostituzione, ad un idoneo **servizio di volontariato** oppure **ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione** nelle forme e con le modalità **di svolgimento del lavoro di pubblica utilità** (dettate dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, in quanto compatibili), nell'ambito di **piani di attività** predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e degli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente.

Il **Decreto 26 marzo 2001** reca **norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità**. Ai sensi dell'**articolo 1** del decreto il lavoro di pubblica utilità, consistente nell'**attività non retribuita** a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato ha ad oggetto:

- **prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato** operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- **prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile**, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- **prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna** e di prevenzione del randagismo degli animali;
- **prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico** ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- **altre prestazioni** di lavoro di pubblica utilità **pertinenti la specifica professionalità del condannato**.

L'articolo 2 prevede che l'attività non retribuita in favore della collettività venga svolta sulla base di **convenzioni** da stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni presso i quali il lavoro di pubblica utilità può essere svolto. Le convenzioni possono essere stipulate anche da amministrazioni centrali dello Stato con effetto per i rispettivi uffici periferici. Nelle convenzioni sono indicate specificamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i

soggetti incaricati, presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni. Nelle convenzioni sono altresì individuate le **modalità di copertura assicurativa** del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati.

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, deve essere assicurato il **rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati**, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalle convenzioni. In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. I condannati sono ammessi a fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze delle amministrazioni, degli enti e delle organizzazioni interessati (**articolo 4**).

Il **comma 2** stabilisce che alla **copertura degli obblighi assicurativi** contro le malattie e gli infortuni si provvede nei limiti delle risorse del Fondo sperimentale istituito dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 312), come integrato dall'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 124 del 2018. Restano fermi gli altri interventi già finanziati dal medesimo fondo.

L'art. 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come integrato dall'art. 1, comma 86 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede la copertura assicurativa a carico del **Fondo sperimentale** istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fra gli altri dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità in quanto condannati per reati in materia di violazione del Codice della strada; condannati per i reati di lieve entità in materia di violazione della legge sugli stupefacenti e imputati con sospensione del processo per messa alla prova. L'art. 2, co. 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 ha reso strutturale a partire dal 2020 la dotazione del Fondo di 3 milioni di euro.

Articolo 11

(Disposizioni in materia di procedimento esecutivo relativo a Stati esteri)

L'articolo 11 esclude la possibilità di sequestrare o pignorare le riserve valutarie estere depositate presso la Banca d'Italia. I relativi provvedimenti esecutivi sono dichiarati inefficaci e quelli pendenti sono estinti.

L'articolo 11, comma 1, stabilisce che non possono essere sottoposti a sequestro o a pignoramento denaro, titoli o altri valori depositati presso la Banca d'Italia che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri.

La disposizione fa riferimento a valori che sono detenuti o gestiti da autorità monetarie estere per proprio conto o per conto dello Stato a cui appartengono. La norma prevede che la Banca d'Italia non è obbligata ad effettuare l'accantonamento corrispondente.

Si prevede che in tali casi **il sequestro o il pignoramento sono inefficaci** e tale inefficacia (**comma 2**) è rilevata dal giudice dell'esecuzione **anche d'ufficio**.

Il **comma 3** stabilisce l'**estinzione dei provvedimenti esecutivi pendenti** alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (5 luglio 2024).

Articolo 12

(Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

L'articolo 12 differisce di un anno l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

L'articolo 12 in commento modifica l'art. 49, comma 1, del [d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149](#), recante la riforma del processo civile, **differendo di un ulteriore anno l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il tribunale per le persone, per i minorenni e le famiglie**. A tal fine, l'articolo 12 sostituisce l'originario termine di 2 anni decorrente dalla data di pubblicazione del citato decreto legislativo n. 149 del 2022 in Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore delle disposizioni previste dalla sezione VII (rubricata "Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie") del capo IV, con il **nuovo termine di 3 anni**.

In proposito si ricorda che il decreto legislativo n. 149 del 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del **17 ottobre 2022**.

Sulla base di quanto riportato nella relazione illustrativa, il differimento dell'entrata in vigore del nuovo tribunale si rende necessario giacché l'operatività del nuovo ufficio giudiziario e delle relative piante organiche, è «susceptibile di avere un rilevante impatto sulla continuità dei servizi non solo dei tribunali di nuova istituzione ma anche su quelli (tribunali e corti d'appello) che dovranno cedere unità di magistrati e impegnarsi in una rilevante opera di riorganizzazione, in tal modo necessariamente incidendo sull'attività di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze, con conseguente rischio di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR». Il rinvio di un anno pertanto sarebbe collegato alla necessità di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento e abbattimento del contenzioso civile.

• *Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie*

Nell'ambito della riforma del processo civile introdotta dal [D. Lgs. 149/2022](#) (cd. "[riforma Cartabia](#)") è stata prevista (Capo IV, sezione VII, art. 30-34) l'istituzione del **tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie**, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni.

Secondo quanto previsto dall'art. 30, che reca modifiche all'ordinamento giudiziario di cui al RD 12/1941, il nuovo tribunale avrà giurisdizione: in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la

capacità delle persone, ivi compresa la materia tutelare, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i **minori**; in primo grado in materia penale e nella materia della **sorveglianza minorile**.

Il tribunale sarà costituito in ogni sede di corte d'appello (o di sezione distaccata di corte d'appello) e sarà articolato in una sezione distrettuale, avente sede nel capoluogo del distretto, con giurisdizione su tutto il territorio della corte d'appello (o della sezione distaccata di corte d'appello) e in una o più sezioni distaccate circondariali, costituite in ogni sede di tribunale ordinario del distretto, con giurisdizione sul circondario.

La riforma distingue poi le materie che dovranno essere trattate dalla sede distrettuale del tribunale (tutta la materia penale e il secondo grado della materia civile trattata dalla sezione circondariale; alcune questioni civili in primo grado) e quelle di competenza della sede circondariale e conferma nella sezione di corte d'appello la competenza a trattare le impugnazioni avverso le decisioni della sezione distrettuale del tribunale. Per ciascun organo giudicante è stabilita una diversa composizione (nella sezione circondariale il giudice è monocratico), anche in ragione delle materie trattate, e una specifica disciplina è riservata all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, costituito presso sezione distrettuale del tribunale.

Il tribunale è diretto da un presidente e, se le dimensioni del tribunale lo richiederanno, potrà avere sezioni e presidenti di sezione. Vi saranno addetti più giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale, che eserciteranno le funzioni in via esclusiva; ad essi non si applicherà il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio e potranno svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o più sezioni circondariali del medesimo tribunale.

Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti, nominati (ai sensi dell'art. 6 del RDL n. 1404/1934 come sostituito dall'art. 31 del D. Lgs. 149/2022) con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CSM. Non viene modificata la normativa vigente per quanto riguarda le categorie di esperti, che dovranno infatti sempre essere tratti tra "i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età".

Articolo 13

(Modifica in materia di scissione societaria mediante scorporo)

L'**articolo 13** reca una novella di carattere formale alla disciplina della **scissione societaria mediante scorporo**.

La norma in esame elimina una ripetizione contenuta nel testo dell'articolo 2506.1 del codice civile (v. *infra* il testo a fronte della novella).

L'art. 2506.1 del codice civile, rubricato "Scissione mediante scorporo" è stato introdotto dall'articolo 51, comma 3, del [decreto legislativo n. 19 del 2023](#) (recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere").

Con lo **scorporo** si consente il trasferimento di **parte** del patrimonio della scissa a una o più **società** di nuova costituzione con **assegnazione delle partecipazioni** (azioni/quote) della società beneficiaria (o delle società beneficiarie) **alla società scissa**. La società scissa prosegue quindi la propria attività.

L'art. 2506 c.c. disciplina le forme della scissione, consentendo alla società scissa di assegnare "l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci". Inoltre, è consentito alla società scissa di sciogliersi o di continuare la propria attività. Lo scorporo presenta quindi alcune peculiarità rispetto alle suddette forme di scissione in quanto, a fronte del trasferimento - solo parziale - del patrimonio, le azioni o quote emesse dalla beneficiaria sono assegnate alla stessa società scissa, non ai suoi soci.

Codice civile	
Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 13 del D.L. 92/2024
Art. 2506.1 <i>(Scissione mediante scorporo)</i>	Art. 2506.1 <i>(Scissione mediante scorporo)</i>
Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa , continuando la propria attività.	Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività.

Codice civile	
Testo previgente	Testo come modificato dall'art. 13 del D.L. 92/2024
La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.	<i>Identico.</i>

Articolo 14 ***(Disposizioni finanziarie)***

L'**articolo 14** reca una **clausola d'invarianza finanziaria** riferita al complesso delle disposizioni recate dal presente decreto, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 4-*bis*, 6-*bis* e 8.

L'**articolo 14** prevede che dall'attuazione delle disposizioni del decreto, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 4-*bis*, 6-*bis* e 8, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di loro competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 15 *(Entrata in vigore)*

L'**articolo 15** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **5 luglio 2024**.

Ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto**, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.